

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI
DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA SOCIALE**

RESOCONTO STENOGRAFICO

INDAGINE CONOSCITIVA

7.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2002

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SABATINO ARACU

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI
ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE
DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE**

**RESOCONTO STENOGRAFICO
INDAGINE CONOSCITIVA**

7.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2002

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **SABATINO ARACU**

INDICE

	PAG.		PAG.
Sulla pubblicità dei lavori:			
Aracu Sabatino, <i>Presidente</i>	3	De Stefanis Maria Teresa, <i>Direttore centrale prestazioni dell'INPS</i>	9, 10
INDAGINE CONOSCITIVA SULLA GESTIONE DELLE FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE DA PARTE DEGLI ENTI PREPOSTI E SULLE PROSPETTIVE DI RIFORMA NAZIONALE E COMUNITARIA DELLA DISCIPLINA RELATIVA		Duilio Lino (MARGH-U)	6
Audizione del direttore generale dell'INPS, Fabio Trizzino, sui fondi speciali diversi dal fondo pensioni lavoratori dipendenti:		Giovannuzzi Salvatore, <i>Direttore centrale del coordinamento statistico attuariale dell'INPS</i>	10
Aracu Sabatino, <i>Presidente</i>	3, 5, 7, 11	Pizzinato Antonio (DS-U)	6, 9, 10
		Treu Tiziano (Mar-DL-U)	5
		Trizzino Fabio, <i>Direttore generale dell'INPS</i> .	3, 7
		ALLEGATO:	
		Documentazione consegnata dal direttore generale dell'INPS	13

La seduta comincia alle 8,45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del direttore generale dell'INPS, Fabio Trizzino, sui fondi speciali diversi dal fondo pensioni lavoratori dipendenti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa, l'audizione del direttore generale dell'INPS, dottor Fabio Trizzino, sui fondi speciali diversi dal fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Ricordo che nel corso della seduta dello scorso 9 maggio 2002 la Commissione ha convenuto sull'opportunità di affrontare tematiche specifiche attraverso un ciclo di audizioni mirate. L'audizione verterà, quindi, sull'oggetto indicato, in modo da poterne esaurire la trattazione nel corso della seduta odierna. Come deliberato nella riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi del 7 maggio 2002, ricordo, infine, che giovedì 30 maggio 2002 avrà luogo

l'audizione del vicedirettore generale vicario dell'INPS, dottor Antonio Prauscello, su questioni concernenti il personale dell'INPS.

Do quindi la parola al dottor Fabio Trizzino, ringraziandolo per la sua partecipazione.

FABIO TRIZZINO, *Direttore generale dell'INPS*. Ringrazio i componenti di questa Commissione per l'attenzione che, mediante lo svolgimento di queste audizioni, presta all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

È mia intenzione non soffermarmi a lungo sulla tematica dei fondi di previdenza diversi dal fondo pensioni lavoratori dipendenti in quanto già trattata sufficientemente nel corso della precedente audizione. Quanto su questo argomento verrà detto confermerà l'assunto generale secondo cui tutti i piccoli fondi, che nel corso dell'ultimo cinquantennio sono passati dal sistema dell'assicurazione generale obbligatoria ad un sistema imperniato sulle gestioni separate, sono inevitabilmente destinati a registrare una situazione deficitaria. Ciò costituisce un fenomeno naturale dato che, con il passare degli anni, aumenta il numero dei pensionati mentre resta stabile, se non diminuisce per effetto delle crisi strutturali del sistema produttivo, il numero degli iscritti a tali fondi; pertanto, ripeto, si determina una situazione caratterizzata da un inevitabile deficit. Questa eventualità si è verificata per quei fondi già confluiti nell'assicurazione generale obbligatoria, ad eccezione del fondo relativo ai telefonici che registra ancora una situazione di attivo patrimoniale di una certa consistenza, anche se le previsioni formulate sul suo

futuro andamento lasciano già intravedere che anche questo fondo tenderà a registrare un passivo.

Nella precedente audizione è stato messo a disposizione della Commissione da parte dei miei collaboratori (il dottor Salvatore Giovannuzzi e la dottoressa Maria Teresa De Stefanis) del materiale documentale sull'argomento in questione; in tale documentazione veniva, in particolare, evidenziata la situazione patrimoniale alla fine del 2010 dei tre fondi — trasporti, elettrici e telefonici — confluiti nel fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Le tabelle allegate a questa relazione evidenziano una situazione di squilibrio che, nel 2007, si attesta complessivamente su circa 60 mila miliardi di lire: pur facendo il massimo sforzo per acquisire dimestichezza con l'euro, in relazione alle risultanze delle gestioni ci sembra più facile esprimerci in termini di lire.

È stata già consegnata ai membri della Commissione — siamo disponibili, ovviamente, a commentarla, rispondendo alle domande che saranno formulate — una documentazione (*vedi allegato*) che contiene una serie di schede di sintesi normative sul processo di armonizzazione dei fondi speciali; esso si è sostanzialmente concentrato negli anni successivi all'emanazione della legge n. 335 del 1995 ed ha visto tra i protagonisti il senatore Treu, nella veste di ex ministro del lavoro. Considero meritorio tale processo di armonizzazione, che il ministro ha guidato con il massimo sforzo possibile, conseguendo risultati indubbiamente molto apprezzabili, anche se si deve obiettivamente riconoscere che esso non è stato ancora completato.

Il percorso realizzato fino a questo momento porta con sé la permanenza di condizioni di rendimento e di accesso ai requisiti alla pensione più favorevoli per un periodo transitorio, che è ancora di consistente durata, rispetto ai requisiti di accesso e di rendimento previsti dal regime generale. Sotto questo aspetto, non solo nella mia veste di direttore generale ma soprattutto come cittadino, vorrei formulare l'auspicio di una linea evolutiva

che stabilisca condizioni totalmente paritarie rispetto a quelle garantite dal regime generale e che trasferisca su fondi complementari o integrativi i benefici maggiori che questi fondi portano storicamente con sé, con una formula che, nella sostanza, trasformi le gestioni che oggi si identificano anche in enti diversi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, in enti che possono naturalmente sopravvivere (non sono tra coloro che individuano un solo grande ente che gestisce tutte le situazioni). Le condizioni devono essere identiche per tutti, per quanto riguarda il pilastro di base, mentre le differenze devono essere spostate sui regimi integrativi, che possono essere fruttuosamente gestiti da istituti diversi dall'INPS.

Nelle schede di sintesi consegnate la scorsa volta vengono enumerate le caratteristiche principali di ciascun fondo in termini di aliquota contributiva, di condizioni di accesso alla pensione, di pensioni vigenti, di differenziazione tra le pensioni vigenti tra maschi e femmine e per classi di importo medio. Abbiamo ritenuto oggi di dover fornire ai membri della Commissione ulteriore documentazione che descrive per i principali fondi speciali (fondo elettrici, fondo telefonici, fondo trasporti, fondo dazieri, fondo per il personale delle ferrovie) la storia (dal 1996 al 2001) delle notizie più importanti attinenti ai bilanci. In queste tabelle è esplicitata l'aliquota contributiva a fine anno, il risultato di esercizio, il patrimonio netto a fine anno, il numero degli iscritti, i monti retributivi espressi in milioni di lire assoggettati a contribuzione, la retribuzione media, il numero delle pensioni vigenti, la media delle pensioni in pagamento, il rapporto tra iscritti e pensioni (da cui vengono confermate le mie affermazioni in merito al fatto che, maturando il sistema, il numero degli iscritti rispetto al numero dei pensionati tende ad attestarsi sull'unità e non su parametri ancora peggiori), il rapporto tra pensione media e retribuzione media.

Nel secondo fascicolo che è stato consegnato alla Commissione, abbiamo evidenziato le pensioni vigenti al primo gen-

naio del 2001 per fondo speciale, distinguendo quelle di vecchiaia, quelle di invalidità, quelle dei superstiti da pensionato e da assicurato. Per ciascuna di queste categorie abbiamo evidenziato il numero complessivo, il numero delle pensioni distinte tra maschi e femmine e per importo medio annuo espresso in euro.

Il fascicolo successivo che è stato distribuito costituisce una novità assoluta, nel senso che è la prima volta che si possono fornire dati statistici su un fondo che è confluito nell'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS soltanto di recente. Mi riferisco al fondo delle ferrovie per il quale, analizzando i dati memorizzati sul nostro casellario, abbiamo tratto questi primi elementi statistici che consegniamo ai membri della Commissione. Anche in questo caso le pensioni, che sono complessivamente circa 245 mila, sono distinte tra pensioni dirette e indirette, concesse a maschi e a femmine, espresse nel loro importo medio e per classi d'età. Si tratta di dati interessanti, che riguardano una gestione finora totalmente inesplorata.

Gli ultimi due fascicoli che sono stati consegnati completano una documentazione, ma riguardano due fondi minori: quello per la previdenza degli addetti alle abolite imposte di consumo (che, ovviamente, riporta soltanto tabelle riguardanti pensionati) ed il fondo clero, che abbiamo portato per completezza di documentazione, anche se i discorsi generali che valgono per i fondi speciali sono difficilmente riferibili al fondo del clero che, per sua natura, ha una propria profonda specificità.

Anche per quest'ultimo fondo siete a conoscenza della situazione di forte squilibrio che lo caratterizza, sebbene nel passato si sia già proceduto ad un consistente incremento della contribuzione; aumento che riteniamo assolutamente insufficiente, anche in prospettiva, ad ottenere un certo equilibrio. Il comitato per il fondo clero ha più volte reclamato interventi più consistenti da parte della mutualità generale e, quindi, da parte dello

Stato; alcune istanze sono state accolte, altre no, a causa dei loro negativi riflessi sulla spesa pensionistica.

PRESIDENTE. Do adesso la parola ai colleghi che intendano porre domande o formulare richieste di chiarimento.

TIZIANO TREU. Ringrazio il dottor Trizzino per la utile anche se sintetica esposizione svolta sull'argomento in questione.

Chiedo ai nostri ospiti degli ulteriori approfondimenti in tema di armonizzazione dei fondi speciali alle regole del fondo pensioni lavoratori dipendenti, tenuto conto che questo tema costituisce un problema non solo economico e politico, ma anche di immagine. Il direttore generale dell'INPS auspicava, nel corso del suo intervento, un'accelerazione se non addirittura un completamento di tale processo di armonizzazione: immagino che facesse riferimento ad una parificazione dei rendimenti *pro futuro*, che configurerebbe uno stesso rendimento per il futuro, con in più la possibilità di integrare la differenza con contributi a carico degli interessati. In ordine all'età — uno degli aspetti più delicati della questione — che cosa si può ragionevolmente immaginare?

Esaminando i dati, relativi ai fondi speciali per il periodo 1996-2001, contenuti nel documento messo a disposizione della Commissione, desidererei alcuni chiarimenti in merito alle differenze riscontrate nel rapporto tra pensione media e retribuzione media, che non immaginavo fossero così accentuate; in particolare, questo rapporto oscilla dal 56 per cento per il fondo delle ferrovie dello Stato al 75 per cento per il fondo telefonici, fino a raggiungere l'88 per cento per il fondo volo; percentuali che, a mio avviso, gridano vendetta. Fra l'altro, non comprendo perché per quasi tutti questi fondi tali percentuali tendono — facendo sempre riferimento al rapporto tra pensione media e retribuzione media — ad aumentare nel corso degli anni; ad esempio, il fondo elettrici, che presentava nel 1997 un valore pari al 58 per cento, aumenta al 64,8 per

cento nel 2001; il fondo telefonici passa dal 67 per cento al 75 per cento; il fondo trasporti dal 61 per cento al 64 per cento e, infine, il fondo volo addirittura dal 59 per cento all'88 per cento.

Da ultimo, chiederei ai nostri ospiti sull'argomento in questione una valutazione di sintesi sugli scenari che si prevedono fino al 2010.

ANTONIO PIZZINATO. Ringrazio i nostri ospiti per aver accolto l'invito. Desidererei degli approfondimenti in merito ad alcune questioni. In particolare, domando perché, sebbene dal 2013 sarà esteso a tutti il sistema contributivo, agli iscritti a questi fondi speciali si applicherà totalmente il sistema contributivo soltanto nel 2035 (il sistema contributivo è stato applicato ad essi dal 1995 in poi). Inoltre, anche dal punto di vista del sistema retributivo si registrano, per gli iscritti a questi fondi speciali, delle differenze sul criterio di calcolo; differenze che, con le norme adottate dal ministro del lavoro dell'epoca, il senatore Treu, era possibile eliminare.

Agli inizi degli anni '90 si è registrato un primo trasferimento al fondo pensione lavoratori dipendenti del fondo credito; in quella occasione, poiché sono stati salvaguardati per un certo periodo di tempo i criteri di calcolo, si è posta a carico delle aziende di credito la differenza che ciò comportava, evitando che la stessa gravasse sul fondo pensione lavoratori dipendenti.

Dalla tabella, contenuta nel materiale documentale messi a disposizione, che riepiloga l'andamento finanziario dal 2001 fino al 2010 delle contabilità separate degli ex fondi speciali confluite nel fondo pensione lavoratori dipendenti, risulta un peggioramento della situazione patrimoniale netta per la quasi totalità di tali fondi. A ciò si aggiunga che dalla tabella, che ci avete fornito nel corso della prima audizione, si evince che il 40 per cento dello squilibrio patrimoniale registrato dall'INPS è causato proprio da questi fondi speciali; pertanto, a mio avviso, dovendo valutare quali misure adottare, non ha

senso fare riferimento a 12-14 milioni di altri pensionati, visto che lo squilibrio è determinato da questi fondi speciali. Conseguentemente, chiedo perché chi ha consentito che questi fondi confluissero nel fondo pensione lavoratori dipendenti non si sia fatto carico del deficit che ciò avrebbe comportato, come invece è avvenuto nel caso del fondo credito, a cui facevo riferimento prima. Dico ciò perché ritengo che l'attuale situazione sia direttamente imputabile a quella gestione, come accennava prima il senatore Treu, la quale viene ad incidere su coloro che percepiscono pensioni molto basse e con un criterio di calcolo del rendimento molto inferiore.

Mi auguro di essere stato chiaro in ordine alle considerazioni svolte; al riguardo, sarei grato se venissero forniti anche degli opportuni suggerimenti.

LINO DUILIO. Rivolgo un saluto al direttore dell'INPS e gli porgo i miei migliori auguri di buon lavoro, rallegrandomi per la sua guarigione.

Poiché sono già state formulate domande specifiche, vorrei avanzare quesiti di carattere generale, che attengono a questioni strutturali della previdenza nel nostro paese, collegandomi ad alcune considerazioni più complessive che sono state esposte in sede di audizione del presidente dell'INPS.

La situazione dei fondi speciali (che sono stati considerati un po' troppo speciali) presenta tuttora elementi che considero preoccupanti, nonostante si sia cercato di modificarla. Il futuro regime contributivo dovrebbe risolvere la questione almeno dal punto di vista tecnico — finanziario; attualmente viene pagata un'aliquota piuttosto alta, quasi il 33 per cento, peraltro da lavoratori dipendenti, mentre i lavoratori autonomi pagano un'aliquota che, nel momento in cui entrerà a regime sulla base della velocizzazione che abbiamo introdotto, si attesterà intorno al 19 per cento (quindi molto diversa dalla prima).

Vorrei capire — a maggior ragione per il fatto che entreremo nell'epoca del si-

stema contributivo - se sia prevedibile, evincendo tale ipotesi dai dati in possesso dell'INPS e dalle simulazioni effettuate per il futuro, una aliquota media tendenziale su cui è auspicabile si possa attestare il nostro sistema previdenziale, tenuto conto che il contributo che si paga rientra nel costo del lavoro più complessivo e quindi rappresenta una preoccupazione ben nota a tutti.

Non chiedo al direttore Trizzino di anticipare il futuro, ma semplicemente se esistono elementi di simulazione o di previsione tendenziale in base ai quali ipotizzare che per i lavoratori dipendenti tale aliquota si debba abbassare ed alzare per i lavoratori autonomi; si tratta certamente di questione politica, ma mi interessa un'analisi dei dati per comprendere se l'equilibrio a regime del nostro sistema previdenziale possa comportare anche un ragionamento sull'aliquota media di struttura.

Vorrei rivolgere una seconda domanda collegata a tale problema: la cosiddetta riforma Dini del 1995, pur in presenza di aliquote così rilevanti, non prevede neppure una frazione di punto di aliquote di solidarietà (chiamiamole così); mettendo da parte il discorso riguardante la pensione complementare, poiché siamo in presenza di un sistema combinato (laddove da una parte si procede verso un sistema pensionistico alimentato dai contributi che saranno versati, mentre d'altra parte aumenta la flessibilità dei rapporti di lavoro, per cui la continuità nel versamento di tali contributi non sarà assicurata con certezza), chiedo se non si debba, all'interno di un sistema pubblico, prevedere e recuperare una minima aliquota di solidarietà, che possa andare incontro a quei « buchi » fisiologici che esistono in una carriera lavorativa.

Strettamente collegato a ciò è il tema della decontribuzione: dottor Trizzino, mi rendo conto che si tratta di materia attualmente in discussione, che implica valutazioni di ordine più squisitamente politico, sulla quale, se preferisce, può anche tacere. A me pare che sia contraddittorio sostenere che si debbano pagare meno

contributi mentre si procede verso il totale sistema contributivo, in una situazione, peraltro, in cui vari elementi di monitoraggio indicano che il rapporto tra le entrate e le uscite non è corretto.

Avanzo una domanda riguardo il destino previdenziale e pensionistico dei lavoratori parasubordinati: vorremmo ottenere alcuni elementi di valutazione, conoscitivi e di prospettiva, su una situazione paragonabile a quella di un arcipelago sconosciuto.

L'ultima questione riguarda l'assegno familiare, un capitolo molto tradizionale nel nostro paese, che ha svolto funzioni di grande solidarietà rispetto ad altri fondi deficitari.

PRESIDENTE. Do la parola al direttore Trizzino per la replica.

FABIO TRIZZINO, Direttore generale dell'INPS. Pur non sottovalutando i rischi connessi nelle risposte da fornire all'onorevole Duilio, mi concentrerei essenzialmente sui quesiti che egli ha posto, lasciando al dottor Giovannuzzi ed alla dottoressa De Stefanis il compito di rispondere alle puntuali osservazioni e richieste di chiarimento che sono state formulate dal senatore Treu e dal senatore Pizzinato.

Riguardo il problema dei lavoratori parasubordinati, vorrei evidenziare un dato che appare evidente: quella introdotta dalla legge n. 335 del 1995 non costituisce, a voler essere realmente obiettivi, una vera tutela. La fissazione di una contribuzione inizialmente ancorata ad una aliquota del 10 per cento, con riferimento ad una platea di contribuenti di età relativamente giovane e quindi tendenzialmente tutta concentrata su pensioni che saranno liquidate - non *pro quota*, ma interamente - con il sistema contributivo, con questa aliquota contributiva, non costituisce, nella sostanza, una forma di tutela; dalle statistiche che l'onorevole Duilio avrà modo di consultare, risulteranno i compensi medi assoggettati a contribuzione e dunque si evincerà che le pensioni liquidabili ai lavoratori parasubordinati saranno di importo irrisorio.

Indubbiamente, il problema dei para-subordinati va riaffrontato urgentemente ed in un'ottica che contempra nel tempo un allineamento delle aliquote contributive in modo da evitare che perdurino fenomeni elusivi o radicalizzazioni eccessive nella trasformazione del modo di produrre; se io fossi un imprenditore, infatti, avrei interesse a porre in essere rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche laddove in precedenza avessi instaurato rapporti di lavoro subordinato, attesa la enorme convenienza dal punto di vista del carico contributivo.

Personalmente sono convinto che l'aliquota del 32,70 per cento, attualmente vigente per il fondo pensione lavoratori dipendenti, sia difficilmente sopportabile; infatti, oltre ad essere un'aliquota elevata, essa contribuisce a lasciare sempre minore spazio al decollo effettivo su scala generalizzata della previdenza complementare in quanto assorbe da sola tutte le possibilità di destinazione a risparmio della retribuzione percepita. Un'aliquota così elevata è da ricondurre alla storia, dal dopoguerra ad oggi, del fondo pensioni lavoratori dipendenti; è noto infatti che sono state, nel corso degli anni, scaricate sul sistema pensionistico dei lavoratori dipendenti — le categorie dei lavoratori autonomi e dei parasubordinati sono delle realtà più recenti — tutti i processi di trasformazione che hanno condotto l'Italia ad essere uno dei paesi più industrializzati del mondo. È infatti il sistema pensionistico generale di base che ha dovuto sopportare, a suo tempo, la crisi del settore agricolo, così come i costi della industrializzazione del nord e della mancata industrializzazione del sud; ed è il sistema pensionistico di base che ha, almeno in parte, sopportato i recenti costi delle grandi trasformazioni industriali, in quanto almeno una parte delle pensioni di anzianità hanno supplito al fenomeno di espulsione della manodopera in età ancora relativamente giovane per effetto di ridimensionamenti degli organici messi in atto specialmente dalle grandi aziende.

Ancora oggi il sistema pensionistico dei lavoratori dipendenti si trova penalizzato

perché sopporta il peso del pagamento di quasi tre milioni di pensioni di invalidità, a fronte di una platea di attivi, che per effetto delle trasformazioni e delle flessibilità che sono state introdotte nel mercato del lavoro, vede sempre più ridursi il numero di coloro che contribuiscono. Pertanto, si deve riflettere in ordine al concetto di mutualità e di solidarietà evidenziato dall'onorevole Duilio, concetto che inevitabilmente dovrà trovare spazio nelle integrazioni che si apporteranno nel futuro alla normativa. Del resto, abbiamo esempi relativi a paesi europei che si sono trovati in analoghe situazioni; mi riferisco in particolare alla Francia, paese nel quale è stata introdotta, a carico della fiscalità generale, una sorta di tassa per supplire alle carenze di finanziamento del sistema pensionistico dovute all'elevato numero delle pensioni da pagare.

Ritengo la decontribuzione una misura necessaria se si vuole effettivamente nel futuro un sistema di tutela a due pilastri anziché ad uno solo come è attualmente, fermo restando, comunque, che debba rimanere, come pilastro fondamentale, il sistema pensionistico di base. Auspico inoltre che la decontribuzione si realizzi secondo i propositi, e cioè come misura che incentivi lo sviluppo economico con la possibilità di creare un numero esponenziale di nuovi posti di lavoro, in modo tale che la stessa non abbia conseguenze (o le abbia in misura minima) sull'afflusso di contributi che attualmente perviene all'INPS e che serve per pagare le oltre 16 milioni e mezzo di pensioni che l'istituto eroga. È ovvio che tanto maggiore sarà il numero dei posti di lavoro creati nel futuro, tanto minore o inesistente sarà lo squilibrio causato da un minore afflusso di possibili contributi.

Per quanto concerne poi il tema degli assegni familiari, ritengo che l'Italia debba risolvere una contraddizione: da una parte, si lamenta che l'Italia sia il paese a più bassa natalità tra quelli europei e pertanto l'incremento degli assegni familiari potrebbe essere un incentivo a procreare; dall'altra la situazione va contestualizzata nelle condizioni di sviluppo del

paese, perché se ai giovani non siamo in grado di offrire sufficienti certezze sul loro futuro, obiettivamente si creano grandi problemi che dovranno essere risolti.

MARIA TERESA DE STEFANIS. *Direttore centrale prestazioni dell'INPS.* Risponderò specificamente alle domande poste dal senatore Pizzinato e dal senatore Treu, sulle differenze attuali tra i vari fondi speciali e sui motivi, ad esempio, per i quali le pensioni relative ad essi mostrano un andamento nella percentuale del rapporto tra pensione e retribuzione così diversificato. Come ricordava il senatore Pizzinato, i percorsi individuati dal legislatore per far confluire nelle gestioni contabili separate del fondo pensioni lavoratori dipendenti i fondi speciali, i fondi esclusivi e sostitutivi degli enti creditizi pubblici, il fondo dei trasporti, degli elettrici, dei telefonici, sono stati molto diversi.

La cosiddetta legge Amato - la prima che ha soppresso dei fondi facendoli confluire in una gestione contabile separata del fondo pensioni - ha individuato un percorso che il legislatore avrebbe dovuto seguire anche successivamente: essa ha iscritto in questa gestione contabile tutti i lavoratori di allora, con le aliquote del fondo pensione lavoratori dipendenti, e ha stabilito per i futuri pensionamenti le regole del fondo pensione lavoratori dipendenti, regole di accesso e di calcolo. I pensionati in essere in quel momento sono confluiti nella gestione individuando la percentuale di rendimento eccedente che avevano nel fondo di provenienza, ponendolo a carico di un fondo integrativo, e a carico dell'assicurazione generale obbligatoria la percentuale corrispondente a quella del lavoratore iscritto nell'assicurazione obbligatoria con pari anzianità e retribuzione.

Per mantenere l'equilibrio di tale gestione contabile separata, essa è stata istituita per vent'anni, durante i quali le aziende sono chiamate a risanare l'even-

tuale squilibrio della gestione (in questo momento la gestione è attiva e, tendenzialmente, rimarrà tale).

La differenza di trattamento, che era garantita dai regolamenti ai dipendenti degli enti creditizi pubblici, è stata mantenuta attraverso l'istituzione di un fondo integrativo.

Questo schema non è stato seguito nel far confluire i lavoratori del comparto elettrico, telefonico e dei trasporti nella gestione contabile separata, perché essi (ed i pensionati) sono confluiti con le loro regole: i vecchi pensionati con la pensione calcolata con le regole dei fondi speciali ed i nuovi pensionati, cioè gli iscritti al momento della confluenza, con le regole che sia il decreto di soppressione del fondo trasporti, sia i decreti di armonizzazione dei fondi elettrici e telefonici hanno dettato; naturalmente, ciò è stato realizzato dovendo conservare tutto il maturato fino al momento dell'armonizzazione, con le regole pregresse. L'armonizzazione, dunque, ha riguardato sostanzialmente le anzianità maturate dopo l'armonizzazione stessa.

Le regole dell'assicurazione generale obbligatoria non sono state estese integralmente ma solo tendenzialmente, ed i fondi speciali saranno assoggettati alle regole dell'assicurazione generale obbligatoria per le quote maturate dopo l'armonizzazione, con una gradualità molto più lenta di quella con la quale tale assicurazione è giunta al suo periodo di regime.

ANTONIO PIZZINATO. Saranno necessari 20 anni?

MARIA TERESA DE STEFANIS. *Direttore centrale prestazioni dell'INPS.* No, di meno, perché la differenziazione è rimasta sul calcolo della retribuzione pensionabile.

Nel percorso di armonizzazione, le regole di accesso sono sostanzialmente le stesse, salvo alcune differenziazioni per categorie particolari: ad esempio, nel fondo trasporti il personale viaggiante ha conservato le vecchie regole di accesso alla pensione di vecchiaia, mentre nel fondo telefonici permane un pensionamento an-

ticipato, che è comunque in via di esaurimento.

Naturalmente questo spiega il motivo per il quale i rendimenti sono diversificati tra il fondo pensione e gli altri: chi va in pensione oggi possiede una gran parte di anzianità contributiva calcolata con le vecchie regole; ad esempio, il fondo volo non aveva tetti e, fino al 1994, si calcolava il 3 per cento di rendimento per ogni anno di servizio; l'assicurazione generale obbligatoria (fissata al 2 per cento), ha sempre avuto un tetto e quindi rendimenti decrescenti. Tutti hanno mantenuto le anzianità contributive maturate fino ad una certa data con le vecchie regole. Riguardo l'assicurazione generale obbligatoria, tutte le quote maturate fino al 1992 devono essere calcolate sulla retribuzione pensionabile degli ultimi cinque anni, mentre il fondo elettrici si calcola sugli ultimi sei mesi e, ancora oggi, chi va in pensione vede i suoi periodi di anzianità contributiva fino al 1992 calcolati sugli ultimi sei mesi (il fondo trasporti sull'ultimo anno).

L'armonizzazione si è pienamente realizzata soltanto nel sistema contributivo: chiaramente, i nuovi assunti dopo il 1995, qualunque sia il fondo di iscrizione, si uniformano a regole uguali per tutti (il sistema contributivo, l'aliquota di computo del 33 per cento, i rendimenti legati all'età di pensionamento, quindi con un coefficiente diversificato a 57 e a 65 anni).

Oggi, i lavoratori dipendenti neoassunti potrebbero essere iscritti in uno qualunque dei fondi perché essere iscritto in uno anziché in un altro non significa niente sotto il profilo dell'aliquota contributiva e non comporterà differenziazione di trattamento sotto il profilo pensionistico.

Il senatore Pizzinato chiedeva quanto tempo ci vorrà perché tutti siano assoggettati al sistema contributivo; premesso che dopo il 1995 tutti adottano il regime contributivo, qualunque sia il fondo di appartenenza, coloro che avevano un'anzianità contributiva maturata prima del 1996, anche in piccola parte (sempre inferiore a 18 anni) sono assoggettati al regime misto; quindi vedranno calcolato con il sistema retributivo, con queste re-

gole abbastanza differenziate, la prima parte della pensione, mentre per la parte successiva, dal 1996 in poi, varrà per tutti il sistema contributivo.

ANTONIO PIZZINATO. Non vorrei sbagliare: un lavoratore metalmeccanico iscritto al fondo lavoratori dipendenti che non aveva maturato 18 anni nel 1995 è completamente assoggettato al sistema contributivo; mi spiego meglio: la parte della sua vita lavorativa precedente al 1995 non è assoggettata a tale regime. Riguardo ai fondi speciali trasferiti in questa occasione, tutto ciò che è precedente al 1995, segue i vecchi criteri (senza neppure le modifiche introdotte per i criteri di calcolo riferiti ai lavoratori dipendenti), e solo la parte successiva è assoggettata al sistema contributivo. Coloro che sono iscritti ai fondi speciali vedranno calcolata tutta la loro pensione con il sistema contributivo solo dal 2035.

MARIA TERESA DE STEFANIS. *Direttore centrale prestazioni dell'INPS*. Da questo punto di vista non esistono differenziazioni tra i fondi speciali ed il regime generale, perché il regime contributivo sarà calcolato sia per i fondi speciali sia per il regime generale solo per chi ha iniziato la sua assicurazione dopo il 1995. Le pensioni dei lavoratori già iscritti in precedenza sia ai fondi speciali sia all'assicurazione generale obbligatoria, saranno calcolate con le vecchie regole. Poiché i fondi speciali hanno mantenuto le proprie regole, che si vanno armonizzando lentamente, esse disciplinano o l'intera pensione, se tutta retributiva, oppure la parte retributiva di pensione per chi abbia la pensione mista.

SALVATORE GIOVANNUZZI, *Direttore centrale del coordinamento statistico attuariale dell'INPS*. In aggiunta a quanto già detto dalla dottoressa De Stefanis mi preme evidenziare che, in merito ai cosiddetti fondi speciali, esiste un'ulteriore differenziazione su cui desidero soffermarmi. Mentre il fondo delle ferrovie dello Stato e il fondo trasporti consentono l'in-

gresso dei nuovi assunti configurandosi, in tal modo, come fondi aperti, per il fondo telefonici e per il fondo elettrici la legge di armonizzazione non ha previsto ciò, per cui questi fondi, di fatto, sono chiusi e, conseguentemente, le loro risultanze economico-patrimoniali derivano esclusivamente dai lavoratori che risultavano già iscritti prima dell'adozione della suddetta legge.

Il fondo volo, che si caratterizza per alcune peculiarità (gli iscritti a questo fondo percepiscono, in osservanza delle normative internazionali che impongono il pensionamento a 60 anni di età, la pensione con 5 anni di anticipo rispetto a chi è sottoposto al regime generale) ha registrato nel corso degli anni, come si evince dalla tabella contenuta nei documenti messi a disposizione della Commissione, un balzo - giustamente evidenziato prima dal senatore Treu - del rapporto tra pensione media e retribuzione media; ciò è dipeso dal fatto che la legge del 1999 ha proceduto ad omogeneizzare le basi imponibili. Fino al 1998 la retribuzione imponibile dei lavoratori iscritti al fondo volo comprendeva al 100 per cento l'indennità di volo che, dal punto di vista fiscale, era invece imponibile nella misura del 40-50 per cento; a partire dal 1999, sia dal punto

di vista fiscale sia dal punto di vista contributivo, l'indennità di volo è stata considerata al 50 per cento. Ciò ha determinato un abbassamento della retribuzione imponibile e, quindi, una crescita evidente del rapporto suddetto.

PRESIDENTE. Ringrazio gli ospiti intervenuti per aver accolto l'invito e per le risposte puntuali ed esaustive fornite ai quesiti posti dai colleghi. Come ho avuto modo di affermare anche in altre occasioni, l'intento di questa Commissione non è soltanto quello di vigilare ma anche quello di fornire, in merito a questo importante settore, un utile contributo sia al Governo sia al Parlamento.

Ringrazio ancora gli ospiti e dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9,50.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI*

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la stampa
l'11 giugno 2002.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

**ANDAMENTO FINANZIARIO FINO ALL'ANNO 2010
DELLE CONTABILITA' SEPARATE DEGLI EX FONDI
"TRASPORTI, ELETTRICI, TELEFONICI" CONFLUITE
NEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI (*)**

Relativamente agli ex Fondi speciali di previdenza "Trasporti, Elettrici e Telefonici", la presente nota tecnica aggiorna la precedente informativa (Doc. n. 1222) presentata in data 26 maggio 2000.

Il documento suddetto analizzava la spesa tendenziale dell'intero comparto del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti alla luce delle innovazioni normative introdotte dalla legge finanziaria dell'anno 2000 (art. 41 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999) riguardanti la soppressione dei Fondi Elettrici e Telefonici.

Si è provveduto, pertanto, ad aggiornare, sulla base del medesimo quadro normativo e di ipotesi economiche e finanziarie attualmente formulabili, la serie delle tabelle contenenti le entrate, le uscite, il risultato di esercizio ed la situazione patrimoniale netta per l'arco temporale 2001-2010 per le suddette contabilità separate.

Per una più esauriente lettura di quanto esposto di seguito è opportuno tenere presente le modalità in base alle quali si è operato.

1. Per quanto riguarda le ipotesi macro economiche adottate per la proiezione delle entrate e delle uscite delle tre gestioni, poiché alla data dell'elaborazione del presente documento non erano ancora disponibili le indicazioni provenienti dal D.P.E.F elaborato dal Governo, si è fatto riferimento per l'andamento del tasso d'inflazione e delle retribuzioni nominali individuali ad un quadro macro economico aggiornato per il periodo 2001-2005 elaborato dal Coordinamento Statistico Attuariale sulla base degli elementi disponibili. I parametri dell'anno 2005 sono stati confermati per tutto il restante periodo della valutazione.

(*) Il presente documento è stato elaborato nell'anno 2001 e non recepisce le variazioni apportate ai bilanci di previsione aggiornati degli anni 2001 e 2002.

ANNO	TASSO ANNUO D'INFLAZIONE	TASSO ANNUO DELLE RETRIBUZIONI NOMINALI
2001	3,0	4,0
2002	2,0	3,0
2003	1,6	2,6
2004	1,6	2,6
2005 - 2010	1,5	2,5

- Per il **Fondo Trasporti** è stato previsto nel periodo un incremento medio annuo degli iscritti nella misura dell'1%. Negli ultimi anni per il settore sono statiti emanati numerosi provvedimenti che hanno ridotto sensibilmente il numero degli occupati. Recentemente si è riscontrata una inversione di tendenza e si è ritenuto, pertanto, di poter prevedere un incremento contenuto dell'occupazione.
 - Per il **Fondo Telefonici** è stata prevista una contrazione media annua degli iscritti nel periodo pari a -3,8% con una accelerazione nei primi anni dovuta alla ristrutturazione del settore. Si fa presente che con la normativa vigente i nuovi assunti nel settore sono iscritti nel regime generale.
 - Per il **Fondo Elettrici** è stata prevista una contrazione media annua degli iscritti nel periodo pari a -5,6%, in relazione alla non iscrivibilità dei nuovi assunti nella contabilità separata.
2. Nel gettito contributivo si è compreso anche il contributo straordinario annuo stabilito dal citato art. 41 della legge n. 488/1999, destinato al finanziamento delle maggiori esigenze finanziarie, derivanti dalle particolari regole che vigevano nei soppressi fondi, nella misura, per gli anni 2000-2002, di 1.350 e 150 miliardi, rispettivamente, per il Fondo Elettrici e per il Fondo Telefonici.

Per il periodo oggetto di valutazione la tabella seguente riepiloga i risultati della valutazione:

**Anno 2010 - Situazione patrimoniale netta
in miliardi di lire**

CONTABILITA' SEPARATE	VECCHIA VALUTAZIONE	NUOVA VALUTAZIONE	DIFFERENZIALE
TRASPORTI	- 27.650	- 25.351	- 701
TELEFONICI	+ 5.327	- 634	- 5961
ELETRICI	- 33.594	- 37.596	- 4.002
TOTALE	- 55.917	- 66.581	- 10.664

Il confronto con la valutazione precedente pone in evidenza un peggioramento della situazione patrimoniale netta per i Fondi Telefonici ed Elettrici ed una situazione sostanzialmente immutata per il Fondo Trasporti.

**ANDAMENTO ECONOMICO-PATRIMONIALE DEI FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA
(Trasporti - Telefonici - Elettrici)
SOPPRESSI E CONFLUITI NEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI
in miliardi di lire**

A N N O	EX FONDO TRASPORTI				EX FONDO TELEFONICI				EX FONDO ELETTRICI			
	Risultato economico di esercizio		Situazione patrimoniale netta a fine anno		Risultato economico di esercizio		Situazione patrimoniale netta a fine anno		Risultato economico di esercizio		Situazione patrimoniale netta a fine anno	
	Entrate	Uscite	Risultato	a fine anno (2)	Entrate	Uscite	Risultato	a fine anno (2)	Entrate	Uscite	Risultato	a fine anno (2)
	(1)	(1)	(1)		(1)	(1)	(1)		(1)	(1)	(1)	
2001	1.931	3.751	-1.820	-10.928	2.478	2.472	6	6.576	2.888	3.879	-991	-10.527
2002	2.022	3.795	-1.773	-12.701	2.435	2.782	-347	6.566	2.858	4.121	-1.263	-11.566
2003	2.112	3.895	-1.783	-14.494	2.244	2.722	-478	6.446	1.464	4.337	-2.873	-14.205
2004	2.189	3.963	-1.774	-16.258	2.210	2.850	-640	6.042	1.442	4.304	-2.862	-17.004
2005	2.265	4.048	-1.783	-18.041	2.175	3.063	-888	5.479	1.414	4.601	-3.187	-19.968
2006	2.344	4.177	-1.833	-19.874	2.136	3.161	-1.025	4.708	1.390	4.528	-3.138	-23.075
2007	2.403	4.338	-1.935	-21.809	2.098	3.437	-1.339	3.741	1.363	4.847	-3.484	-26.333
2008	2.463	4.520	-2.057	-23.866	2.059	3.553	-1.494	2.561	1.305	4.959	-3.654	-29.833
2009	2.525	4.709	-2.184	-26.050	2.018	3.739	-1.721	1.190	1.246	5.198	-3.952	-33.571
2010	2.588	4.889	-2.301	-28.351	1.705	3.810	-2.105	-634	1.168	5.413	-4.245	-37.596

(1) Le uscite e il risultato di esercizio includono l'assegnazione alla riserva legale.

(2) La situazione patrimoniale netta a fine d'anno non include la riserva legale.

FONDO ELETRICI

Elementi caratteristici della gestione nel periodo 1996 - 2001

Descrizione	Anni					
	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Aliquota contributiva a fine anno ^(a)	36,45% ^(e)	30,813% ^(e)	32,70%	32,70%	32,70%	32,70%
Risultato d'esercizio (milioni di lire)	- 1.110.829	- 1.404.579	- 1.760.210	- 1.920.960	- 531.480	- 808.413 ^(f)
Patrimonio netto a fine anno (milioni di lire)	- 4.129.168	- 5.533.747	- 7.293.957	- 9.214.917	- 9.746.396	- 10.554.809 ^(f)
Numero iscritti a fine anno	94.350	88.500	85.100	81.200	76.600	71.400 ^(*)
Monti retributivi (milioni di lire) ^(b)	4.424.000	5.305.000	5.080.000	4.882.000	4.548.000	4.491.000 ^(*)
Retribuzione media (lire) ^(c)	46.143.000	58.026.000	58.525.000	58.713.000	57.643.000	58.860.000 ^(*)
Numero pensioni vigenti a fine anno ^(d)	80.014	85.397	87.526	91.655	93.752	97.200 ^(*)
Pensione media in pagamento (lire) ^(d)	31.869.000	33.969.000	34.831.000	35.945.000	36.891.000	38.161.000 ^(*)
Rapporto iscritti - pensioni	1,18	1,04	0,97	0,89	0,82	0,73 ^(*)
Rapporto pensione media - retribuzione media	69,1%	58,5%	59,5%	61,2%	64,0%	64,8% ^(*)

^(a) Al netto dello 0,10% per asili nido a carico del datore di lavoro

^(b) Validi ai fini della contribuzione al Fondo

^(c) Calcolata sulla media degli iscritti nel corso dell'anno

^(d) Valori di rendiconto risultanti dalle contabilizzazioni dell'anno modificate per tener conto delle relative integrazioni di competenza

^(e) A decorrere dal novembre 1996 il contributo per gli iscritti al Fondo successivamente al 31.12.95 è stato fissato dal d.lgs. 562/96 nella misura del 32,70%; per gli iscritti precedentemente al 1.1.96 l'aliquota contributiva è stata del 36,45% per l'anno 1996 e del 30,813% per l'anno 1997. Dal 1° gennaio 1998, la legge 27 dicembre 1997 n.449 ha allineato per tutti gli iscritti l'aliquota contributiva di finanziamento del Fondo a quella vigente nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (32,70%).

^(*) Dati provvisori di Consuntivo 2001.

^(f) Dati desunti dal Bilancio Preventivo Aggiornato per l'anno 2001 suscettibili di modifiche, prevedibilmente di modesta entità, in sede di Consuntivo 2001.

FONDO TELEFONICI

Tav. 1 - Elementi caratteristici della gestione nel periodo 1996 - 2001

DESCRIZIONE	ANNI					
	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Aliquota contributiva a fine anno (%)	22,00	26,43 (c)	32,70 (d)	32,70 (d)	32,70 (d)	32,70 (d)
Risultato d'esercizio (milioni di lire)	332.767	739.476	1.210.023	809.899	445.971	333.886 (e)
Patrimonio netto a fine anno (milioni di lire)	3.065.772	3.805.248	5.015.271	5.825.170	6.271.141	6.605.027 (e)
Numero iscritti a fine anno	98.054	97.039	97.213	95.939	90.744	79.200
Monti retributivi (milioni di lire)	4.054.760	5.285.686	5.474.437	5.290.246	5.039.128	4.539.053
Retribuzione media (lire) (a)	41.274.000	54.186.000	56.364.000	54.778.000	53.986.000	53.418.000
Numero pensioni vigenti a fine anno (b)	41.288	45.512	47.881	49.612	52.119	54.747
Pensione media in pagamento a fine anno (lire) (b)	34.148.000	36.406.000	37.277.000	38.136.000	39.170.000	40.406.000
Rapporto iscritti - pensionati	2,4	2,1	2,0	1,9	1,7	1,4
Rapporto pensione media - retribuzione media (%) (c)	82,7	67,2	66,1	69,6	72,6	75,6

(a) Calcolata sulla media degli iscritti nel corso dell'anno

(b) Valori di rendiconto comprensivi della integrazione di competenza

(c) Per i nuovi iscritti dall'1/1/96, a decorrere dal 1/2/97 l'aliquota è pari al 32,70%

(d) Dal 1° gennaio 1998 l'aliquota è stata uniformata nella misura del 32,70% per tutti gli iscritti.

(e) Preventivo aggiornato 2001. Sulla base degli ultimi dati disponibili si ritiene che il consuntivo 2001 dovrebbe chiudere con un minor avanzo patrimoniale netto dell'ordine di circa 85 miliardi di lire.

FONDO TRASPORTI

Tav. 1 - Elementi caratteristici della gestione nel periodo 1996 - 2001

DESCRIZIONE	ANNI					
	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Aliquota contributiva a fine anno (%)	36,46 (c)	36,46 (c)	35,09 (d)	34,131 (e)	32,70 (f)	32,70
Risultato d'esercizio (milioni di lire)	-1.059.311	-1.202.392	-1.614.467	-1.552.671	-1.656.289	(g) -1.551.640
Patrimonio netto a fine anno (milioni di lire)	-2.998.618	-4.201.010	-5.815.477	-7.368.148	-9.024.437	(g) -10.576.077
Numero iscritti a fine anno	116.000	107.500	105.000	106.700	112.600	106.000
Monti retributivi (milioni di lire)	5.410.000	5.294.000	5.098.000	5.179.000	5.549.000	5.379.905
Retribuzione media (lire) (a)	45.847.000	47.374.000	47.981.000	48.928.000	50.606.000	49.221.000
Numero pensioni vigenti a fine anno (b)	117.268	122.342	122.951	122.311	121.284	121.608
Pensione media in pagamento a fine anno (lire) (b)	27.923.000	29.308.000	29.859.000	30.381.000	30.853.000	31.590.000
Rapporto iscritti - pensionati	0,99	0,88	0,85	0,87	0,93	0,87
Rapporto pensione media - retribuzione media (%)	60,9	61,9	62,2	62,1	61,0	64,2

(a) Calcolata sulla media degli iscritti nel corso dell'anno

(b) Valori di rendiconto comprensivi della integrazione di competenza

(c) Per i nuovi iscritti dall'1/1/96 l'aliquota è pari al 35,207%

(d) Per i nuovi iscritti dall'1/1/96 l'aliquota è pari al 33,837%

(e) Per i nuovi iscritti dall'1/1/96 l'aliquota è pari al 35,207%

(f) Dal 1° gennaio 2000 l'aliquota è stata uniformata nella misura del 32,70% per tutti gli iscritti.

(g) Preventivo aggiornato 2001. Sulla base degli ultimi dati disponibili si ritiene che il consuntivo 2001 dovrebbe chiudere con un maggior disavanzo patrimoniale netto dell'ordine di circa 190 miliardi di lire.

FONDO VOLO

Tav. 1 - Elementi caratteristici della gestione nel periodo 1996 - 2001

DESCRIZIONE	ANNI					
	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Aliquota contributiva a fine anno (%)	36,39	40,82	40,82	40,82 (d)	40,82 (d)	40,82 (d)
Risultato d'esercizio (milioni di lire)	-23.485	-381.217	13.777	-108.785	51.492	120.732 (e)
Patrimonio netto a fine anno (milioni di lire)	706.045	324.828	338.605	229.820	281.312	402.044 (e)
Numero iscritti a fine anno	8.700	8.980	9.600	10.500	11.800	11.580
Monti retributivi (milioni di lire)	811.762	791.927	924.176	739.763	841.790	798.817
Retribuzione media (lire) (a)	97.568.000	89.585.000	99.481.000	73.608.000	75.497.000	68.333.000
Numero pensioni vigenti a fine anno (b)	3.335	4.104	4.175	4.350	4.491	4.606
Pensione media in pagamento a fine anno (lire) (b)	47.708.000	52.916.000	53.891.000	57.724.000	59.164.000	60.619.000
Rapporto iscritti - pensionati	2,6	2,2	2,3	2,4	2,6	2,5
Rapporto pensione media - retribuzione media (%) (c)	48,9	59,1	54,2	78,4	78,4	88,7

(a) Calcolata sulla media degli iscritti nel corso dell'anno

(b) Valori di rendiconto comprensivi della integrazione di competenza

(c) Il rapporto pensione media - retribuzione media risulta inferiore ai valori riscontrati in altre gestioni, in quanto risente della capitalizzazione di una quota della pensione richiesta dalla quasi generalità dei pensionati

(d) Per i nuovi iscritti dall'1/1/96 l'aliquota è pari al 37,70%. Per gli iscritti al 31/12/95 con anzianità inferiore a 18 anni che aderiranno ai Fondi complementari è prevista una riduzione dell'aliquota dal 40,82% al 37,70%.

(e) Preventivo aggiornato 2001. Sulla base degli ultimi dati disponibili si ritiene che il consuntivo 2001 dovrebbe chiudere con un minor avanzo patrimoniale netto dell'ordine di circa 20 miliardi di lire.

FONDO DAZIERI

Tav. n. 1 - Elementi caratteristici del Fondo nel periodo 1996-2001

DESCRIZIONE	ANNI					
	1996	1997	1998	1999	2000	2001 (a)
Aliquota contributiva percentuale a fine anno	40,80	40,80	* 47,85	* 47,85	* 47,85	* 47,85
Risultato di esercizio (c) (milioni di lire)	-213.281	-233.517	-241.966	-231.852	-239.634	-250.488 (b)
Numero iscritti a fine anno	2.733	2.326	2.176	2.026	1.790	1.610
Monti retributivi (milioni di lire)	99.115	99.599	86.844	82.779	77.984	65.132
Ributazione media annua (in lire)	34.060.100	36.815.700	38.580.200	39.400.000	40.872.000	41.350.000
Numero pensioni vigenti a fine anno	10.892	11.001	10.823	10.681	10.545	10.520
Pensione media in pagamento a fine anno (in lire)	22.268.500	23.285.900	23.739.800	24.253.700	24.643.100	25.216.500
Rapporto iscritti pensionati	0,25	0,21	0,20	0,19	0,17	0,15
Rapporto pensione media / retribuzione media (%)	65,4	63,2	61,5	61,6	60,3	60,3

* 32,35% per prestazioni pensionistiche e 15,50% per prestazioni in capitale.

(a)- Le informazioni riportate rappresentano delle stime provvisorie; esse potranno essere riviste non appena saranno completate le operazioni di stesura del bilancio consuntivo annuale

(b)- Dato desunto dal bilancio preventivo aggiornato per l'anno 2001 e quindi suscettibile di modifica in sede di consuntivo 2001

(c)- Il disavanzo d'esercizio, da porre a carico dello stato ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 649/1972, rappresenta il trasferimento della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

**FONDO SPECIALE PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI A FAVORE DEL PERSONALE DELLE
FERROVIE DELLO STATO SPA**
(ART. 43 L. 23/12/1999 N. 488)

Tav. 1 - Elementi caratteristici della gestione

Descrizione	Anni	
	2000 (a)	2001 (b)
Aliquota contributiva a fine anno (%)	32,70	32,70
Patrimonio netto a fine anno (milioni di lire)	1.000	1.000
Trasferimento dalla GIAS (milioni di lire)	4.132.000	6.150.000 ©
Numero iscritti a fine anno	-	104.900
Monti retributivi imponibili (milioni di lire)	-	5.930.975
Retribuzione media in (lire) (d)	-	55.060.000
Numero pensioni vigenti a fine anno (e)	-	245.716
Pensione media in pagamento a fine anno (lire) (e)	-	30.992.000
Rapporto iscritti-pensionati	-	0,43
Rapporto pensione media-retribuzione media (%)	-	56,3

a - La gestione decorre dal 1 aprile 2000. Per l'anno suddetto non sono disponibili le informazioni degli altri indicatori

b - Le informazioni riportate rappresentano delle stime provvisorie; esse potranno essere riviste non appena saranno completate le operazioni di stesura del bilancio consuntivo annuale

c - Valore stimato in sede di preventivo aggiornato. Per effetto di minori rate di pensione rispetto a quelle stimate a preventivo aggiornato, l'apporto GIAS, in sede di rendiconto, potrebbe migliorare di circa 260 mld.

d - Calcolata sulla media annua del numero degli iscritti

e - Informazioni sono tratte dall'archivio delle pensioni vigenti alla data del 31/12/2001

PENSIONI VIGENTI AL 1.1.2002 (*)**Fondo prev. Personale di volo**

Categoria	Maschi		Femmine		Totale	
	Numero	Importo medio annuo in euro	Numero	Importo medio annuo in euro	Numero	Importo medio annuo in euro
Vecchiaia	2.750	38.963	803	21.887	3.553	35.104
Invalità	262	27.096	231	16.669	493	22.210
Superstiti da pensionato	13	14.438	165	23.747	178	23.067
Superstiti da assicurato	16	11.994	301	18.771	317	18.429
Complesso	3.041	37.694	1.500	20.663	4.541	32.068

(*) Dati provvisori

PENSIONI VIGENTI AL 1.1.2002 (*)**Fondo prev. Pubblici servizi di trasporto**

Categoria	Maschi		Femmine		Totale	
	Numero	Importo medio annuo in euro	Numero	Importo medio annuo in euro	Numero	Importo medio annuo in euro
Vecchiaia	68.006	20.708	1.554	19.713	69.560	20.686
Invalità	9.536	16.000	211	13.643	9.747	15.949
Superstiti da pensionato	76	9.544	8.344	9.287	8.420	9.289
Superstiti da assicurato	415	9.879	31.817	10.474	32.232	10.466
Complesso	78.033	20.064	41.926	10.596	119.959	16.755

(*) Dati provvisori

PENSIONI VIGENTI AL 1.1.2002 (*)**Fondo prev. Pubblici servizi di telefonia**

Categoria	Maschi		Femmine		Totale	
	Numero	Importo medio annuo in euro	Numero	Importo medio annuo in euro	Numero	Importo medio annuo in euro
	Vecchiaia	29.163	25.588	13.367	19.843	42.530
Invalità	1.273	16.183	930	13.092	2.203	14.878
Superstiti da pensionato	184	8.887	2.406	9.931	2.590	9.857
Superstiti da assicurato	560	8.106	5.436	12.068	5.996	11.698
Complesso	31.180	24.791	22.139	16.573	53.319	21.379

(*) Dati provvisori

PENSIONI VIGENTI AL 1.1.2002 (*)

Fondo prev. Personale Enel ed aziende elettriche private

Categoria	Maschi		Femmine		Totale	
	Numero	Importo medio annuo in euro	Numero	Importo medio annuo in euro	Numero	Importo medio annuo in euro
	Vecchiaia	61.186	23.729	4.427	23.827	65.613
Invalidità	2.077	17.545	316	16.156	2.393	17.362
Superstiti da pensionato	137	9.691	6.614	11.002	6.751	10.975
Superstiti da assicurato	345	11.186	20.250	12.188	20.595	12.171
Complesso	63.745	23.429	31.607	13.610	95.352	20.174

(*) Dati provvisori

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE CENTRALE IN ROMA

**FONDO DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLE FERROVIE DELLO
STATO.**

PRIME INDICAZIONI DI CARATTERE STATISTICO

Indicazioni di carattere statistico

Avvertenze

Le tabelle allegate relative alle pensioni vigenti al 31/12/2001, rappresentano una prima elaborazione statistica provvisoria dei dati contenuti nell'archivio amministrativo.

Alla data odierna, pertanto, le indicazioni in esso contenute possono essere suscettibili di successive modifiche.

INDICE DELLE TAVOLE

Valori di bilancio

Tav n. 1- Elementi caratteristici della gestione

Distribuzione delle pensioni vigenti al 31.12.2001

Tav. n. 2 – Pensioni vigenti ripartite per anno di decorrenza, categoria e importo medio annuo

Tav. n. 3 – Pensioni vigenti ripartite per categoria e classi d'importo mensile

Tav. n. 4 – Pensioni dirette vigenti ripartite per classe di età del titolare e sesso

**FONDO SPECIALE PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI A FAVORE DEL PERSONALE DELLE
FERROVIE DELLO STATO SPA**

(ART. 43 L. 23/12/1999 N. 488)

Tav. 1 - Elementi caratteristici della gestione

Descrizione	Anni	
	2000 (a)	2001 (b)
Aliquota contributiva a fine anno (%)	32,70	32,70
Patrimonio netto a fine anno (milioni di lire)	1.000	1.000
Trasferimento dalla GIAS (milioni di lire)	4.132.000	6.150.000 ©
Numero iscritti a fine anno	-	104.900
Monti retributivi imponibili (milioni di lire)	-	5.930.975
Retribuzione media in (lire) (d)	-	55.060.000
Numero pensioni vigenti a fine anno (e)	-	245.716
Pensione media in pagamento a fine anno (lire) (e)	-	30.992.000
Rapporto iscritti-pensionati	-	0,43
Rapporto pensione media-retribuzione media (%)	-	56,3

a - La gestione decorre dal 1 aprile 2000. Per l'anno suddetto non sono disponibili le informazioni degli altri indicatori

b - Le informazioni riportate rappresentano delle stime provvisorie; esse potranno essere riviste non appena saranno completate le operazioni di stesura del bilancio consuntivo annuale

c - Valore stimato in sede di preventivo aggiornato. Per effetto di minori rate di pensione rispetto a quelle stimate a preventivo aggiornato, l'apporto GIAS, in sede di rendiconto, potrebbe migliorare di circa 260 mld.

d - Calcolata sulla media annua del numero degli iscritti

e - Informazioni sono tratte dall'archivio delle pensioni vigenti alla data del 31/12/2001

FONDO FERROVIE DELLO STATO

**Tav. n. 2 - Numero ed importo medio annuo delle pensioni vigenti al
31/12/2001 ripartite per anno di decorrenza e categoria**

(importi in migliaia di lire)

Anno di decorrenza	DIRETTE		REVERSIBILI		COMPLESSO	
	numero	importo medio annuo	numero	importo medio annuo	numero	importo medio annuo
fino al 1981	35.992	32.355	25.071	21.635	61.063	27.954
1982	2.452	32.955	1.334	22.378	3.786	29.228
1983	3.844	34.050	1.880	22.429	5.724	30.233
1984	4.727	34.494	2.283	22.383	7.010	30.549
1985	3.901	34.509	2.039	22.398	5.940	30.352
1986	3.838	34.750	2.176	22.504	6.014	30.319
1987	4.179	35.568	2.338	22.721	6.517	30.959
1988	4.326	33.853	2.586	22.612	6.912	29.647
1989	3.916	32.724	2.533	22.544	6.449	28.725
1990	16.810	34.050	2.583	22.446	19.393	32.504
1991	13.563	34.496	2.725	22.590	16.288	32.505
1992	6.439	34.603	2.828	22.744	9.267	30.984
1993	21.818	35.233	2.799	22.575	24.617	33.794
1994	5.543	36.737	3.053	22.760	8.596	31.773
1995	11.729	35.282	2.768	21.619	14.497	32.673
1996	4.455	41.271	3.104	19.807	7.559	32.457
1997	4.043	39.793	3.229	19.961	7.272	30.987
1998	5.064	45.041	3.438	20.235	8.502	35.010
1999	4.133	43.215	3.509	20.344	7.642	32.713
2000	4.479	41.221	3.392	20.409	7.871	32.252
2001	2.864	42.076	1.933	19.997	4.797	33.179
TOTALE	168.115	35.311	77.601	21.649	245.716	30.992

FONDO FERROVIE DELLO STATO

Tav. n. 3 - Numero delle pensioni vigenti al 31/12/2001 ripartite classi di importo della pensione mensile e per categoria

(importi in migliaia di lire)

Classi di importo mensile	DIRETTE		REVERSIBILI		COMPLESSO	
	numero	%	numero	%	numero	%
fino a 1.000	205	0,12%	4.731	6,10%	4.936	2,01%
1.000 - 1.500	1.264	0,75%	12.046	15,52%	13.310	5,42%
1.500 - 2.000	9.639	5,73%	54.140	69,77%	63.779	25,96%
2.000 - 2.500	40.965	24,37%	5.752	7,41%	46.717	19,01%
2.500 - 3.000	82.711	49,20%	463	0,60%	83.174	33,85%
3.000 - 3.500	23.955	14,25%	215	0,28%	24.170	9,84%
3.500 - 4.000	5.529	3,29%	132	0,17%	5.661	2,30%
4.000 - 4.500	1.806	1,07%	58	0,07%	1.864	0,76%
4.500 - 5.000	823	0,49%	31	0,04%	854	0,35%
oltre 5.000	1.218	0,72%	33	0,04%	1.251	0,51%
TOTALE	168.115	100,00%	77.601	100,00%	245.716	100,00%
importo mensile medio	2.716		1.665		2.384	

FONDO FERROVIE DELLO STATO

Tav. n. 4 - Numero delle pensioni DIRETTE vigenti al 31/12/2001 ripartite per classi di età del titolare e sesso.

Classi di età	DIRETTE		
	Maschi	Femmine	Totale
Fino a 4	0	0	0
5 - 9	0	0	0
10 - 14	0	0	0
15 - 19	0	0	0
20 - 24	0	0	0
25 - 29	2	0	2
30 - 34	2	0	2
35 - 39	12	1	13
40 - 44	132	91	223
45 - 49	2.534	811	3.345
50 - 54	22.717	2.315	25.032
55 - 59	30.567	1.361	31.928
60 - 64	26.773	1.062	27.835
65 - 69	17.684	702	18.386
70 - 74	15.931	659	16.590
75 - 79	23.557	840	24.397
80 - 84	10.739	430	11.169
85 - 89	6.793	242	7.035
90 e oltre	2.017	141	2.158
totale	159.460	8.655	168.115
età' media	65,9	61,7	65,7

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE CENTRALE IN ROMA

**FONDO PER LA PREVIDENZA
DEGLI ADDETTI ALLE ABOLITE
IMPOSTE DI CONSUMO**

INDICAZIONI DI CARATTERE STATISTICO

(Allegato al Preventivo 2002)

Tavole

- Tav 1 : Elementi caratteristici della Gestione nel quinquennio 1996-2000
- Tav 2 : Serie storica del numero, dell'importo medio e dell'importo complessivo delle pensioni vigenti a fine anno
- Tav 3 : Indici sull'evoluzione del numero delle pensioni vigenti a fine anno
- Tav 4 : Indici sull'evoluzione degli importi medi delle pensioni
- Tav 5 : Numero e importo medio delle pensioni liquidate in ciascun anno del periodo 1983-2000.
- Tav 6 : Pensioni vigenti al 31/10/2001 ripartite per anno di decorrenza e categoria
- Tav 7(a): Pensioni vigenti al 31/10/2001 ripartite per categoria, sesso e classi di età del titolare (valori assoluti)
- Tav 7(b): Pensioni vigenti al 31/10/2001 ripartite per categoria, sesso e classi di età del titolare (valori percentuali)
- Tav 8 : Pensioni vigenti al 31/10/2001 ripartite classi di importo della pensione mensile e per categoria
- Tav 9 : Importi medi iniziali ed al 31/10/2001 delle pensioni vigenti al 31/10/2001 ripartite per anno di decorrenza e categoria

Grafici

- Graf 1: Deficit di esercizio nell'ultimo quinquennio
- Graf 2: Evoluzione dell'importo medio annuo delle pensioni vigenti nel periodo 1983-2000
- Graf 3: Distribuzione percentuale delle pensioni vigenti al 31/10/2001
- Graf 4: Pensioni vigenti al 31/10/2001 ripartite per categoria e classi di età
- Graf 5: Pensioni vigenti al 31/10/2001 ripartite per classi d'importo della pensione mensile e per categoria

FONDO DAZIERI

Tav. n. 1 - Elementi caratteristici del Fondo nel quinquennio 1996-2000


DESCRIZIONE	ANNI				
	1996	1997	1998	1999	2000
Aliquota contributiva percentuale a fine anno	40,80	40,80	* 47,85	* 47,85	* 47,85
Risultato di esercizio (milioni di lire)	-213.281	-233.517	-241.966	-231.852	-239.624
Patrimonio netto a fine anno					
Numero iscritti a fine anno	2.733	2.326	2.176	2.026	1.790
Monti retributivi (milioni di lire)	99.115	99.599	86.844	82.779	77.984
Retribuzione media annua (in lire)	34.060.100	36.815.700	38.580.200	39.400.000	40.872.000
Numero pensioni vigenti a fine anno	10.892	11.001	10.823	10.681	10.545
Pensione media in pagamento a fine anno (in lire)	22.268.500	23.285.900	23.739.800	24.253.700	24.643.100
Rapporto iscritti pensionati	0,25	0,21	0,20	0,19	0,17
Rapporto pensione media / retribuzione media (%)	65,4	63,2	61,5	61,6	60,3

* 32,35% per prestazioni pensionistiche e 15,50% per prestazioni in capitale.

FONDO DAZIERI

Graf. 1 - Deficit di esercizio nell'ultimo quinquennio

(milioni di lire)



FONDO DAZIERI

Tav. n. 2 - Serie storica del numero, dell'importo medio e dell'importo complessivo delle pensioni vigenti a fine anno (a).

Anni	VECCHIAIA		INVALIDITA'		SUPERSTITI		COMPLESSO	
	Numero	Importo medio annuo (migl.)	Numero	Importo medio annuo (migl.)	Numero	Importo medio annuo (migl.)	Numero	Importo medio annuo (migl.)
1983	5.945	11.642	346	8.568	4.180	6.870	10.471	9.636
1984	6.049	12.571	331	9.229	4.195	7.392	10.575	10.412
1985	6.075	13.566	306	9.885	4.314	7.867	10.695	11.162
1986	6.068	14.520	282	10.533	4.440	8.316	10.790	11.863
1987	6.068	15.698	258	11.832	4.526	9.197	10.852	12.894
1988	6.001	16.598	240	12.496	4.593	9.683	10.834	13.576
1989	6.020	18.340	224	13.839	4.684	10.538	10.928	14.904
1990	5.980	20.540	208	14.936	4.740	11.366	10.928	16.455
1991	5.995	22.365	190	16.408	4.755	12.399	10.940	17.930
1992	6.061	23.993	178	17.539	4.792	13.187	11.031	19.195
1993	5.987	25.156	165	18.308	4.774	13.741	10.926	20.065
1994	6.213	26.044	163	19.175	4.771	14.218	11.147	20.882
1995	6.168	26.482	162	20.260	4.753	14.333	11.083	21.181
1996	6.032	27.839	155	21.476	4.705	15.153	10.892	22.268
1997	6.190	28.992	146	22.170	4.665	15.749	11.001	23.286
1998	6.077	29.597	137	22.640	4.609	16.050	10.823	23.740
1999	6.025	30.224	121	23.132	4.535	16.352	10.681	24.254
2000	5.924	30.707	127	23.883	4.494	16.671	10.545	24.643

(a) Il numero e l'importo delle pensioni vigenti a fine anno si riferiscono ai valori di competenza per i quali sono state effettuate le opportune operazioni di integrazione e decontabilizzazione. Gli importi esposti, inoltre, sono espressi in moneta dell'anno di riferimento.

FONDO DAZIERI

Tav. n. 3 - Indici sull'evoluzione del numero delle pensioni vigenti a fine anno.

Anni	INCREMENTI PERCENTUALI ANNUI					% CATEGORIA SUL TOTALE				
	Vecchiaia	Invalidi	Supersiti	Totale	Vecchiaia	Invalidi	Supersiti	Pensionidi'invalidi a per 100 pens. di vecchiaia		
1984	1,75	-4,34	0,36	0,99	57,20	3,13	39,67	5		
1985	0,43	-7,55	2,84	1,13	56,80	2,86	40,34	5		
1986	-0,12	-7,84	2,92	0,89	56,24	2,61	41,15	5		
1987	0,00	-8,51	1,94	0,57	55,92	2,38	41,70	4		
1988	-1,10	-6,98	1,48	-0,17	55,39	2,22	42,39	4		
1989	0,32	-6,67	1,98	0,87	55,09	2,05	42,86	4		
1990	-0,66	-7,14	1,20	0,00	54,72	1,90	43,38	3		
1991	0,25	-8,65	0,32	0,11	54,80	1,74	43,46	3		
1992	1,10	-6,32	0,78	0,83	54,95	1,61	43,44	3		
1993	-1,22	-7,30	-0,38	-0,95	54,80	1,51	43,69	3		
1994	3,77	-1,21	-0,06	2,02	55,74	1,46	42,80	3		
1995	-0,72	-0,61	-0,38	-0,57	55,65	1,46	42,89	3		
1996	-2,20	-4,32	-1,01	-1,72	55,38	1,42	43,20	3		
1997	2,62	-5,81	-0,85	1,00	56,27	1,33	42,40	2		
1998	-1,83	-6,16	-1,20	-1,62	56,15	1,27	42,58	2		
1999	-0,86	-11,68	-1,61	-1,31	56,41	1,13	42,46	2		
2000	-1,68	4,96	-0,90	-1,27	56,18	1,20	42,62	2		

FONDO DAZIERI


Tav. n. 5 - Numero e importo medio delle pensioni liquidate in ciascun anno del periodo 1983-2000 (a).

Anni	VECCHIAIA		INVALIDITA'		SUPERSTITI		COMPLESSO	
	Numero	Importo medio annuo (migl.)	Numero	Importo medio annuo (migl.)	Numero	Importo medio annuo (migl.)	Numero	Importo medio annuo (migl.)
1983	223	11.471	2	9.898	215	5.772	440	8.679
1984	379	12.796	4	10.029	233	6.178	616	10.275
1985	276	13.725	2	9.669	213	6.232	491	10.458
1986	232	14.088	2	9.627	254	6.826	488	10.290
1987	233	14.809	1	13.087	218	7.464	452	11.263
1988	180	16.012	-	-	198	8.373	378	12.011
1989	256	17.164	1	14.591	236	8.683	493	13.099
1990	213	19.799	-	-	222	9.574	435	14.581
1991	252	24.326	-	-	200	10.701	452	18.297
1992	305	25.414	1	10.308	209	11.862	515	19.885
1993	176	27.511	-	-	198	12.013	374	19.306
1994	429	24.920	5	22.815	226	12.702	660	20.720
1995	281	27.391	7	24.876	194	12.766	482	21.468
1996	143	28.574	9	26.350	204	16.045	356	21.338
1997	380	28.601	9	23.812	206	17.172	595	24.572
1998	123	30.588	5	26.152	188	17.185	316	22.544
1999	140	31.971	4	27.011	148	17.279	292	24.456
2000	140	31.462	8	26.435	179	18.036	327	23.990

(a) Le pensioni liquidate si riferiscono alle contabilizzazioni dei vari anni.

FONDO DAZIERI

Graf. 2 - Evoluzione dell'importo medio annuo delle pensioni vigenti nel periodo 1983-2000




FONDO DAZIERI

Tav. 6 - Pensioni vigenti al 31/10/2001 ripartite per anno di decorrenza e categoria

Anni di decorrenza	VECCHIAIA		INVALIDITA'		SUPERSTITI DI ASSICURATO		SUPERSTITI DI PENSIONATO		COMPLESSO	
	Numero	Importo medio mensile (migliaia di lire)	Numero	Importo medio mensile (migliaia di lire)	Numero	Importo medio mensile (migliaia di lire)	Numero	Importo medio mensile (migliaia di lire)	Numero	Importo medio mensile (migliaia di lire)
fino al 1960	1	2.195	12	1.696	119	1.143	17	1.095	149	1.189
1961	2	1.761	4	1.647	16	1.154	3	1.814	25	1.361
1962	2	2.077	2	1.852	29	1.213	9	1.089	42	1.258
1963	1	1.965	4	1.655	18	1.295	12	1.050	35	1.271
1964	9	1.976	1	1.901	23	1.314	6	1.343	39	1.486
1965	6	2.382	1	1.487	24	1.225	15	1.371	46	1.429
1966	15	2.140	3	1.640	20	1.400	12	1.349	50	1.624
1967	20	2.271	5	1.364	19	1.257	11	1.307	55	1.646
1968	37	2.306	3	1.771	31	1.295	25	1.281	96	1.696
1969	38	2.361	3	1.879	26	1.362	23	1.525	90	1.843
1970	27	2.160	6	1.920	30	1.417	26	1.423	89	1.678
1971	63	2.464	6	1.997	34	1.429	34	1.517	137	1.952
1972	70	2.640	3	1.535	24	1.393	42	1.363	139	2.015
1973	1.402	2.503	-	-	10	1.304	55	1.643	1.467	2.462
1974	3	2.250	2	1.717	9	1.245	57	1.654	71	1.629
1975	8	2.091	4	2.097	12	1.104	91	1.487	115	1.510
1976	11	2.205	3	963	13	1.280	69	1.616	96	1.617
1977	18	1.927	-	-	14	1.258	85	1.585	117	1.599
1978	26	1.946	2	1.617	17	1.311	72	1.541	117	1.599
1979	32	2.342	1	2.513	17	1.421	79	1.442	129	1.671
1980	36	2.049	2	1.951	28	1.277	79	1.472	145	1.584
1981	78	2.181	1	1.655	22	1.202	104	1.414	205	1.684
1982	173	2.216	3	1.671	17	1.303	95	1.288	288	1.850
1983	198	2.107	2	1.844	25	1.028	114	1.275	339	1.746
1984	253	2.152	2	1.608	13	969	106	1.222	374	1.844
1985	201	2.136	-	-	22	979	101	1.184	324	1.761
1986	186	2.175	1	1.955	14	1.050	124	1.164	325	1.740
1987	152	2.183	-	-	21	1.089	112	1.197	285	1.715
1988	138	2.525	-	-	20	1.191	105	1.284	263	1.928
1989	203	2.524	1	2.304	21	1.146	122	1.216	347	1.980
1990	160	2.552	2	1.515	20	1.149	130	1.204	312	1.894
1991	210	2.533	-	-	20	1.187	135	1.212	365	1.971
1992	293	2.524	-	-	16	1.109	140	1.165	449	2.050
1993	142	2.704	-	-	11	1.110	164	1.206	317	1.874
1994	426	2.418	5	2.461	17	1.113	163	1.167	611	2.049
1995	191	2.565	6	2.109	9	1.048	139	1.233	345	1.981
1996	143	2.599	2	2.640	13	1.452	164	1.431	322	1.958
1997	369	2.454	6	1.941	7	1.419	164	1.409	546	2.121
1998	103	2.545	4	2.311	10	1.458	173	1.397	290	1.819
1999	143	2.577	6	2.091	6	1.431	136	1.406	291	1.996
2000	122	2.509	5	2.438	11	1.531	163	1.429	301	1.887
2001	112	2.514	5	2.191	4	1.590	126	1.409	247	1.929
Totale	5.823	2.422	118	1.894	852	1.235	3.602	1.333	10.395	1.942

FONDO DAZIERI
Graf. 3 - Distribuzione percentuale delle pensioni vigenti al 31/10/2001



FONDO DAZIERI

Tav. 7 - Pensioni vigenti al 31/10/2001 ripartite per categoria, sesso e classi di età del titolare

A: valori assoluti

Classi di età (a)	VECCHIAIA			INVALIDITA'			SUPERSTITI (b)			COMPLESSO		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
	fino a 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
15-19	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
20-24	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
25-29	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	1	1	-	-	-	2	3	5	2	3	5
45-49	4	21	25	-	-	-	-	11	11	-	12	12
50-54	187	64	251	2	2	2	4	30	34	10	51	61
55-59	555	69	624	7	2	9	8	84	92	202	150	352
60-64	939	40	979	19	2	21	7	180	187	581	251	832
65-69	1.013	50	1.063	16	2	18	18	317	335	973	359	1.332
70-74	1.225	47	1.272	5	1	6	10	537	547	1.028	588	1.616
75-79	843	54	897	13	2	15	12	686	698	1.250	735	1.985
80-84	287	19	306	11	4	15	10	848	858	864	906	1.770
85-89	285	12	297	9	2	11	1	642	643	297	663	960
oltre 90	97	11	108	9	3	12	6	700	706	300	715	1.015
Totale	5.435	388	5.823	100	18	118	80	4.374	4.454	5.615	4.780	10.395
Età media	70,0	65,7	69,7	70,5	71,9	70,7	64,7	76,2	76,0	70,0	75,4	72,4

(a) Età in anni compiuti.

(b) Le indicazioni relative alle età si riferiscono al coniuge ove questo sia compreso tra i beneficiari, all'orfano più giovane nel caso di pensione a orfani soli.

FONDO DAZIERI

Tav. 7 - Pensioni vigenti al 31/10/2001 ripartite per categoria, sesso e classi di età del titolare


B: valori percentuali

Classi di età (a)	VECCHIAIA			INVALIDITA'			SUPERSTITI (b)			COMPLESSO		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
	fino a 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5-9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10-14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15-19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20-24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25-29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30-34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35-39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40-44	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
45-49	0,1	5,4	0,4	2,0	0,0	1,7	5,0	0,7	0,8	0,2	1,1	0,6
50-54	3,4	16,5	4,3	7,0	11,1	7,6	10,0	1,9	2,1	3,6	3,1	3,4
55-59	10,2	17,8	10,7	19,0	11,1	17,8	8,8	4,1	4,2	10,3	5,3	8,0
60-64	17,3	10,3	16,8	16,0	11,1	15,3	22,5	7,2	7,5	17,3	7,5	12,8
65-69	18,6	12,9	18,3	5,0	5,6	5,1	12,5	12,3	12,3	18,3	12,3	15,5
70-74	22,5	12,1	21,8	13,0	11,1	12,7	15,0	15,7	15,7	22,3	15,4	19,1
75-79	15,5	13,9	15,4	11,0	22,2	12,7	12,5	19,4	19,3	15,4	19,0	17,0
80-84	5,3	4,9	5,3	9,0	11,1	9,3	1,3	14,7	14,4	5,3	13,9	9,2
85-89	5,2	3,1	5,1	9,0	16,7	10,2	7,5	16,0	15,9	5,3	15,0	9,8
oltre 90	1,8	2,8	1,9	9,0	0,0	7,6	0,0	7,6	7,5	1,9	7,2	4,3
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0						

(a) Età in anni compiuti.

(b) Le indicazioni relative alle età si riferiscono al conteggio ove questo sia compreso tra i beneficiari, all'orfano più giovane nel caso di pensione a orfani soli.

FONDO DAZIERI
Graf. 4 - Pensioni vigenti al 31/10/2001 ripartite per categoria e classi di età




FONDO DAZIERI

Tav.8 - Pensioni vigenti al 31/10/2001 ripartite per classi di importo della pensione mensile e per categoria

Classi di importo (migliaia di lire) (a)	VECCHIAIA		INVALIDITA'		SUPERSTITI		COMPLESSO	
	Numero	%	Numero	%	Numero	%	Numero	%
fino a 600	21	0,4	2	1,7	94	2,1	117	1,1
600-800	15	0,3	3	2,5	257	5,8	275	2,6
800 - 1.000	6	0,1	0	0,0	317	7,1	323	3,1
1.000 - 1.200	4	0,1	1	0,8	884	19,8	889	8,6
1.200 - 1.400	12	0,2	4	3,4	1.180	26,5	1.196	11,5
1.400 - 1.600	101	1,7	20	16,9	997	22,4	1.118	10,8
1.600 - 1.800	269	4,6	19	16,1	443	9,9	731	7,0
1.800 - 2.000	351	6,0	21	17,8	160	3,6	532	5,1
2.000 - 2.200	915	15,7	15	12,7	50	1,1	980	9,4
2.200 - 2.400	1.250	21,5	15	12,7	30	0,7	1.295	12,5
2.400 - 2.600	1.309	22,5	11	9,3	17	0,4	1.337	12,9
2.600 - 2.800	819	14,1	5	4,2	4	0,1	828	8,0
2.800 - 3.000	276	4,7	2	1,7	9	0,2	287	2,8
3.000 - 3.200	167	2,9	0	0,0	2	0,0	169	1,6
3.200 - 3.400	136	2,3	0	0,0	4	0,1	140	1,3
3.400 - 3.600	56	1,0	0	0,0	4	0,1	60	0,6
3.600 - 3.800	28	0,5	0	0,0	0	0,0	28	0,3
3.800 - 4.000	12	0,2	0	0,0	0	0,0	12	0,1
4.000 - 4.200	18	0,3	0	0,0	1	0,0	19	0,2
4.200 - 4.400	12	0,2	0	0,0	0	0,0	12	0,1
4.400 - 4.600	7	0,1	0	0,0	1	0,0	8	0,1
4.600 - 4.800	5	0,1	0	0,0	0	0,0	5	0,0
4.800 - 5000	2	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
5.000 - 10.000	32	0,5	0	0,0	0	0,0	32	0,3
10.000 - 15.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15.000 - 20.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
20.000 - 25.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
25.000 - 30.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
30.000 - 35.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
35.000 - 40.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
40.000 e oltre	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Totale	5.823	100,0	118	100,0	4.454	100,0	10.395	100,0
Importo medio mensile		2.422		1.894		1.315		1.942

FONDO DAZIERI

Graf. 5 - Pensioni vigenti al 31/10/2001 ripartite per classi d'importo della pensione mensile e per categoria



FONDO DAZIERI

Tav. 9 - Importi medi iniziali ed al 31/10/2001 delle pensioni vigenti al 31/10/2001 ripartite per anno di decorrenza e categoria

Anni di decorrenza	VECCHIAIA			INVALIDITA'			SUPERSTITI DI ASSICURATO			SUPERSTITI DI PENSIONATO		
	Numero	Importo medio mensile (migliaia di lire)		Numero	Importo medio mensile (migliaia di lire)		Numero	Importo medio mensile (migliaia di lire)		Numero	Importo medio mensile (migliaia di lire)	
		iniziale	al 31/10/01		iniziale	al 31/10/01		iniziale	al 31/10/01		iniziale	al 31/10/01
fino al 1960	1	84	2.195	12	51	1.696	119	25	1.143	17	24	1.095
1961	2	48	1.761	4	42	1.647	16	33	1.154	3	61	1.814
1962	2	74	2.077	2	56	1.852	29	32	1.213	9	29	1.089
1963	1	72	1.965	4	41	1.655	18	41	1.295	12	28	1.050
1964	9	84	1.976	1	80	1.901	23	53	1.314	6	31	1.343
1965	6	134	2.382	1	30	1.487	24	50	1.225	15	44	1.371
1966	15	124	2.140	3	88	1.640	20	66	1.400	12	38	1.349
1967	20	129	2.271	5	65	1.364	19	54	1.257	11	36	1.307
1968	37	149	2.306	3	80	1.771	31	57	1.295	25	44	1.281
1969	38	157	2.361	3	98	1.879	26	64	1.362	23	54	1.525
1970	27	151	2.160	6	112	1.920	30	76	1.417	26	56	1.423
1971	63	197	2.464	6	133	1.997	34	80	1.429	34	65	1.517
1972	70	242	2.640	3	75	1.535	24	89	1.393	42	54	1.363
1973	1.402	235	2.503	-	-	-	10	94	1.304	55	102	1.643
1974	3	230	2.250	2	120	1.717	9	89	1.245	57	107	1.654
1975	8	266	2.091	4	272	2.097	12	102	1.104	91	118	1.487
1976	11	397	2.205	3	129	963	13	152	1.280	69	171	1.616
1977	18	335	1.927	-	-	-	14	191	1.258	85	184	1.585
1978	26	394	1.946	2	287	1.617	17	221	1.311	72	217	1.541
1979	32	539	2.342	1	629	2.513	17	270	1.421	79	227	1.442
1980	36	501	2.049	2	405	1.951	28	283	1.277	79	276	1.472
1981	78	650	2.181	1	401	1.655	22	354	1.202	104	338	1.414
1982	173	787	2.216	3	543	1.671	17	490	1.303	95	371	1.288
1983	198	885	2.107	2	736	1.844	25	499	1.028	114	438	1.275
1984	253	982	2.152	2	738	1.608	13	508	969	106	469	1.222
1985	201	1.057	2.136	-	-	-	22	641	979	101	520	1.184
1986	186	1.115	2.175	1	1.000	1.955	14	655	1.050	124	557	1.164
1987	152	1.185	2.183	-	-	-	21	662	1.089	112	595	1.197
1988	138	1.268	2.525	-	-	-	20	740	1.191	105	672	1.284
1989	203	1.356	2.524	1	1.158	2.304	21	729	1.146	122	710	1.216
1990	160	1.598	2.552	2	945	1.515	20	781	1.149	130	775	1.204
1991	210	1.877	2.533	-	-	-	20	1.025	1.187	135	871	1.212
1992	293	1.998	2.524	-	-	-	16	956	1.109	140	910	1.165
1993	142	2.190	2.704	-	-	-	11	1.007	1.110	164	971	1.206
1994	426	1.934	2.418	5	1.956	2.461	17	1.016	1.113	163	964	1.167
1995	191	2.129	2.565	6	1.775	2.109	9	1.028	1.048	139	1.048	1.233
1996	143	2.224	2.599	2	2.275	2.640	13	1.387	1.452	164	1.302	1.431
1997	369	2.222	2.454	6	1.765	1.941	7	1.603	1.419	164	1.322	1.409
1998	103	2.398	2.545	4	2.185	2.311	10	1.581	1.458	173	1.333	1.397
1999	143	2.482	2.577	6	2.012	2.091	6	1.375	1.431	136	1.361	1.406
2000	122	2.451	2.509	5	2.382	2.438	11	1.495	1.531	163	1.404	1.429
2001	112	2.514	2.514	5	2.191	2.191	4	1.590	1.590	126	1.418	1.409
2001	5.823	1.236	2.422	118	813	1.894	852	366	1.235	3.602	748	1.333

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE CENTRALE IN ROMA

**FONDO DI PREVIDENZA PER IL CLERO SECOLARE E PER I MINISTRI
DI CULTO DELLE CONFESIONI RELIGIOSE DIVERSE DALLA
CATTOLICA**

INDICAZIONI DI CARATTERE STATISTICO

(Allegato al Bilancio Preventivo per l'anno 2002)

INDICE DELLE TAVOLE

Descrizione dell'andamento temporale dei fenomeni più significativi della gestione.

Tav. n. 1 - Elementi caratteristici del Fondo nel quinquennio 1996-2000.

Tav. n. 2 - Serie storica degli assicurati, dei pensionati esistenti e del rapporto iscritti-pensionati.

Tav. n. 3 - Serie storica dei contributi, delle prestazioni e del rapporto contributi-prestazioni.

Tav. n. 4 - Serie storica della misura del contributo capitaro a carico degli iscritti.

Tav. n. 5 - Serie storica del numero, dell'importo medio e dell'importo complessivo delle pensioni vigenti a fine anno.

Tav. n. 6 - Indici sull'evoluzione del numero delle pensioni vigenti. Pensioni d'invalidità per 100 pensioni di vecchiaia.

Tav. n. 7 - Serie storica del numero, dell'importo medio e dell'importo complessivo delle pensioni liquidate.

Tav. n. 8 - Indici sull'evoluzione del numero delle pensioni liquidate. Pensioni d'invalidità per 100 pensioni di vecchiaia.

Principali informazioni, alla data del 31/10/2001 tratte dagli archivi automatizzati

Tav. n. 9 - Numero ed importo medio mensile delle pensioni vigenti, ripartite per anno di decorrenza e categoria.

Tav. n. 10 - Valori assoluti e valori percentuali del numero delle pensioni vigenti, ripartite per classe d'importo e per categoria.

Tav. n. 11 - Numero delle pensioni vigenti ripartite per classe di età del titolare, per categoria e sesso.

Tav. n. 12 - Valori assoluti e valori percentuali del numero delle pensioni vigenti, ripartite per classe d'importo e per categoria.

**A-DESCRIZIONE DELL'ANDAMENTO TEMPORALE DEI FENOMENI
PIÙ SIGNIFICATIVI DELLA GESTIONE**

ASSICURAZIONE PER IL CLERO SECOLARE E PER I MINISTRI DI CULTI DIVERSI

Tav. n. 1 - Elementi caratteristici del Fondo nel quinquennio 1996-2000.

DESCRIZIONE	ANNI				
	1996	1997	1998	1999	2000 (e)
Contributo capitario annuo (lire)	1.527.600	1.588.800	1.617.600	1.645.200 (a)	2.445.240 (b)
Risultato di esercizio (c)	-176.297	-154.923	-176.088	-167.351	-155.061
Patrimonio netto a fine anno	-1.220.154	-1.399.901	-1.580.151	-1.753.921	-1.908.982
Numero iscritti a fine anno	20.490	20.200	20.200	20.150	20.800
Numero pensioni vigenti a fine anno	15.487	15.626	15.681	15.509	15.251
Pensione media in pagamento a fine anno (in lire) (d)	10.082.500	10.539.300	10.809.600	11.043.300	11.276.000
Rapporto iscritti pensionati	1,32	1,29	1,29	1,30	1,36

(a) - Decreto di aumento del 14 novembre 2000.

(b) - Legge 23/12/1999 n° 488 (art.42, comma 1) ha disposto l'aumento di lire 800.000 del contributo annuo a far tempo dal 1/1/2000.


(c) - Al netto del prelievo dalle riserve tecniche per effetto del cambiamento del sistema tecnico finanziario.

(d) - Valori di rendiconto comprensivi dell'integrazione di competenza.

(e) - Dal 1/1/2000 la gestione è amministrata con il sistema tecnico finanziario a ripartizione.


ASSICURAZIONE PER IL CLERO SECOLARE E PER I MINISTRI DI CULTI DIVERSI.

Andamento temporale del numero degli iscritti e del numero dei pensionati.



ASSICURAZIONE PER IL CLERO SECOLARE E PER I MINISTRI DI CULTI DIVERSI.

Andamento temporale del rapporto iscritti - pensionati




ASSICURAZIONE PER IL CLERO SECOLARE E PER I MINISTRI DI CULTI DIVERSI

Tav. n. 2 - Serie storica degli assicurati, dei pensionati esistenti e del rapporto iscritti-pensionati.

Anni	Iscritti	Pensionati	Rapporto Iscritti-Pensionati
1981	30.740	11.351	2,71
1982	30.340	11.730	2,59
1983	30.040	11.944	2,52
1984	29.700	11.965	2,48
1985	29.400	12.089	2,43
1986	29.120	12.553	2,32
1987	28.700	13.050	2,20
1988	26.300	13.495	1,95
1989	25.640	13.984	1,83
1990	24.950	14.379	1,74
1991	24.400	14.650	1,67
1992	23.800	15.024	1,58
1993	23.400	15.287	1,53
1994	23.030	15.395	1,50
1995	21.250	15.509	1,37
1996	20.490	15.487	1,32
1997	20.200	15.626	1,29
1998	20.200	15.681	1,29
1999	20.150	15.509	1,30
2000	20.800	15.251	1,36


ASSICURAZIONE PER IL CLERO SECOLARE E PER I MINISTRI DI CULTI DIVERSI.

Serie storica dei contributi e delle prestazioni.



ASSICURAZIONE PER IL CLERO SECOLARE E PER I MINISTRI DI CULTI DIVERSI.

Andamento temporale del rapporto contributi-prestazioni.



ASSICURAZIONE PER IL CLERO SECOLARE E PER I MINISTRI DI CULTI DIVERSI.

Tav. n. 3 - Serie storica dei contributi, delle prestazioni e del rapporto contributi-prestazioni.

Anni	Contributi (a) (mld)	Prestazioni (b) (mld)	Rapporto Contrib.-Prest.
1981	8	33	0,24
1982	22	40	0,55
1983	21	49	0,43
1984	23	55	0,42
1985	25	64	0,39
1986	26	67	0,39
1987	27	77	0,35
1988	26	86	0,30
1989	28	78	0,36
1990	29	96	0,30
1991	31	101	0,31
1992	32	114	0,28
1993	33	125	0,26
1994	35	119	0,29
1995	32	129	0,25
1996	33	140	0,24
1997	34	149	0,23
1998	34	166	0,20
1999	34	154	0,22
2000	53	158	0,34

(a) Sono comprese le quote di partecipazione degli iscritti.

(b) Rate di pensione al netto del contributo dello stato.

ASSICURAZIONE PER IL CLERO SECOLARE E PER I MINISTRI DI CULTI DIVERSI

Tav. n. 4 - Serie storica della misura del contributo capitario annuo (a).

Decorrenza	Contributo capitario annuo (lire)
01-lug-59	32.340
01-gen-71	53.600
01-lug-72	61.800
01-gen-73	75.600
01-gen-74	83.100
01-gen-75	93.900
01-gen-76	113.100
01-gen-77	133.700
01-gen-78	170.300
01-gen-79	199.800
01-gen-80	248.600
01-gen-81	311.700
01-gen-82	561.600
01-gen-83	676.200
01-gen-84	760.800
01-gen-85	833.700
01-gen-86	880.500
01-gen-87	931.500
01-gen-88	981.900
01-gen-89	1.072.200
01-gen-90	1.148.400
01-gen-91	1.235.700
01-gen-92	1.317.300
01-gen-93	1.369.960
01-gen-94	1.432.980
01-gen-95	1.432.980
01-gen-96	1.527.600
01-gen-97	1.588.800
01-gen-98	1.617.600
01-gen-99 (b)	1.645.200
01-gen-2000 (c)	2.445.240

(a) - Per i ministri di culti diversi dalla religione cattolica la contribuzione al Fondo ha avuto inizio dal 1 luglio 1960.

(b) - Emanato il decreto di aumento in data 14 novembre 2000.

(c) - Legge 23/12/1999 n° 488 (art.42, comma 1) ha disposto l'aumento di lire 800.000 del contributo annuo

ASSICURAZIONE PER IL CLERO SECOLARE E PER I MINISTRI DI CULTI DIVERSI.

Tav. n. 5 - Serie storica del numero, dell'importo medio e dell'importo complessivo delle pensioni vigenti a fine anno (a).

Anni	VECCHIAIA			INVALIDITA'			SUPERSTITI			COMPLESSO		
	Numero	Importo medio annuo (migl.)	Importo Complessivo (milioni)	Numero	Importo medio annuo (migl.)	Importo Complessivo (milioni)	Numero	Importo medio annuo (migl.)	Importo Complessivo (milioni)	Numero	Importo medio annuo (migl.)	Importo Complessivo (milioni)
1981	7.766	3.025	23.492	3.464	2.872	9.949	121	2.587	313	11.351	2.974	33.754
1982	8.172	3.590	29.337	3.413	3.402	11.611	145	3.116	452	11.730	3.529	41.400
1983	8.509	4.364	37.133	3.289	4.134	13.597	146	3.807	556	11.944	4.294	51.286
1984	8.745	4.877	42.649	3.079	4.615	14.210	141	4.219	595	11.965	4.802	57.454
1985	9.031	5.398	48.749	2.921	5.077	14.830	137	4.605	631	12.089	5.311	64.210
1986	9.548	5.756	54.958	2.869	5.385	15.450	136	4.735	644	12.553	5.660	71.052
1987	10.122	6.041	61.147	2.787	5.625	15.677	141	4.869	687	13.050	5.940	77.511
1988	10.660	6.439	68.640	2.700	5.995	16.187	135	5.166	697	13.495	6.337	85.524
1989	11.198	7.119	79.719	2.647	6.561	17.367	139	5.612	780	13.984	6.998	97.866
1990	11.701	7.740	90.566	2.543	7.159	18.205	135	6.101	824	14.379	7.622	109.595
1991	12.050	8.423	101.497	2.455	7.754	19.036	145	6.516	945	14.650	8.292	121.478
1992	12.493	8.723	108.976	2.376	8.019	19.053	155	6.615	1.025	15.024	8.590	129.054
1993	12.863	9.097	117.015	2.247	8.329	18.715	177	6.822	1.207	15.287	8.958	136.937
1994	13.129	9.546	125.323	2.091	8.715	18.223	175	7.034	1.231	15.395	9.404	144.777
1995	13.365	9.652	128.996	1.965	8.792	17.276	179	7.039	1.260	15.509	9.513	147.532
1996	13.460	10.228	137.664	1.839	9.308	17.118	188	7.266	1.366	15.487	10.082	156.148
1997	13.693	10.693	146.422	1.735	9.665	16.769	198	7.556	1.496	15.626	10.539	164.687
1998	13.837	10.966	151.735	1.654	9.881	16.344	190	7.508	1.426	15.681	10.810	169.505
1999	13.746	11.208	154.058	1.566	10.073	15.775	197	7.300	1.438	15.509	11.043	171.271
2000	13.587	11.444	155.483	1.463	10.245	14.989	201	7.455	1.498	15.251	11.276	171.970

(a) Il numero e l'importo delle pensioni vigenti a fine anno si riferiscono ai valori di competenza per i quali sono state effettuate le opportune operazioni di integrazione e decontabilizzazione. Gli importi esposti, inoltre, sono espressi in moneta dell'anno di riferimento.

ASSICURAZIONE PER IL CLERO SECOLARE E PER I MINISTRI DI CULTI DIVERSI.

Tav. n. 6 - Indici sull'evoluzione del numero delle pensioni vigenti a fine anno.

Anni	INCREMENTI PERCENTUALI ANNUI				% CATEGORIA SUL TOTALE				Pensionati/invalidità per 100 pens. di vecchiaia
	Vecchiaia	Invalidità	Superstiti	Totale	Vecchiaia	Invalidità	Superstiti		
1982	5,23	-1,47	19,83	3,34	69,66	29,10		1,24	42
1983	4,12	-3,63	0,69	1,82	71,24	27,54		1,22	39
1984	2,77	-6,38	-3,42	0,18	73,09	25,73		1,18	35
1985	3,27	-5,13	-2,84	1,04	74,70	24,16		1,14	32
1986	5,72	-1,78	-0,73	3,84	76,06	22,86		1,08	30
1987	6,01	-2,86	3,68	3,96	77,56	21,36		1,08	28
1988	5,32	-3,12	-4,26	3,41	78,99	20,01		1,00	25
1989	5,05	-1,96	2,96	3,62	80,08	18,93		0,99	24
1990	4,49	-3,93	-2,88	2,82	81,37	17,69		0,94	22
1991	2,98	-3,46	7,41	1,88	82,25	16,76		0,99	20
1992	3,68	-3,22	6,90	2,55	83,16	15,81		1,03	19
1993	2,96	-5,43	14,19	1,75	84,14	14,70		1,16	17
1994	2,07	-6,94	-1,13	0,71	85,28	13,58		1,14	16
1995	1,80	-6,03	2,29	0,74	86,18	12,67		1,15	15
1996	0,71	-6,41	5,03	-0,14	86,91	11,87		1,22	14
1997	1,73	-5,66	5,32	0,90	87,63	11,10		1,27	13
1998	1,05	-4,67	-4,04	0,35	88,24	10,55		1,21	12
1999	-0,66	-5,32	3,68	-1,10	88,63	10,10		1,27	11
2000	-1,16	-6,58	2,03	-1,66	89,09	9,59		1,32	11

ASSICURAZIONE PER IL CLERO SECOLARE PER I MINISTRI DI CULTI DIVERSI.

Tav. n. 7 - Serie storica del numero, dell'importo medio e dell'importo complessivo delle pensioni liquidate (a).

Anni	VECCHIAIA			INVALIDITA'			SUPERSTITI			COMPLESSO		
	Numero	Importo medio annuo (migl.)	Importo Complessivo (milioni)	Numero	Importo medio annuo (migl.)	Importo Complessivo (milioni)	Numero	Importo medio annuo (migl.)	Importo Complessivo (milioni)	Numero	Importo medio annuo (migl.)	Importo Complessivo (milioni)
1981	1.026	3.031	3.110	131	2.961	388	16	2.499	40	1.173	3.016	3.538
1982	978	3.654	3.574	190	3.577	680	24	2.919	70	1.192	3.628	4.324
1983	607	4.450	2.701	113	4.334	490	12	3.559	43	732	4.418	3.234
1984	544	5.015	2.728	94	4.789	450	10	4.024	40	648	4.966	3.218
1985	791	5.577	4.411	85	5.293	450	6	4.448	27	882	5.342	4.888
1986	1.216	5.934	7.216	73	5.846	427	20	4.261	85	1.309	5.904	7.728
1987	955	6.314	6.030	107	6.144	657	10	4.710	47	1.072	6.282	6.734
1988	924	6.712	6.202	89	6.488	577	11	4.967	55	1.024	6.674	6.834
1989	815	7.300	5.950	62	6.991	433	13	5.444	71	890	7.252	6.454
1990	821	7.889	6.477	51	7.615	388	2	6.517	13	874	7.870	6.878
1991	878	8.577	7.531	61	8.179	499	16	5.966	95	955	8.508	8.125
1992	696	9.260	6.445	50	9.007	450	13	5.860	76	759	9.184	6.971
1993	1.089	9.517	10.364	57	9.029	515	18	6.667	120	1.164	9.449	10.999
1994	880	10.114	8.900	26	9.175	238	18	6.369	115	924	10.014	9.253
1995	787	10.318	8.120	42	9.668	406	8	5.590	45	837	10.240	8.571
1996	568	11.007	6.252	15	10.666	160	15	6.333	95	598	10.881	6.507
1997	897	11.520	10.334	28	10.642	298	16	7.681	123	941	11.429	10.755
1998	547	11.840	6.476	21	11.116	233	11	6.679	74	579	11.716	6.783
1999	794	12.035	9.556	26	11.202	291	10	7.556	76	830	11.955	9.923
2000	394	12.375	4.876	18	10.984	198	14	8.076	113	426	12.175	5.187

(a) I valori degli importi medi e degli importi complessivi sono espressi in moneta dell'anno di riferimento.


ASSICURAZIONE PER IL CLERO SECOLARE E PER I MINISTRI DI CULTI DIVERSI.

Tav. n. 8 - Indici sull'evoluzione del numero delle pensioni liquidate.

Anni	INCREMENTI PERCENTUALI ANNUI				% CATEGORIA SUL TOTALE				Pensioni d'invalidità per 100 pens. di vecchiaia
	Vecchiaia	Invalidità	Superstiti	Totale	Vecchiaia	Invalidità	Superstiti		
1982	-4,68	45,04	50,00	1,62	82,05	15,94	2,01	19	
1983	-37,93	-40,53	-50,00	-38,59	82,92	15,44	1,64	19	
1984	-10,38	-16,81	-16,67	-11,48	83,95	14,51	1,54	17	
1985	45,40	-9,57	-40,00	36,11	89,68	9,64	0,68	11	
1986	53,73	-14,12	233,33	48,41	92,89	5,58	1,53	6	
1987	-21,46	46,58	-50,00	-18,11	89,09	9,98	0,93	11	
1988	-3,25	-16,82	10,00	-4,48	90,23	8,69	1,08	10	
1989	-11,80	-30,34	18,18	-13,09	91,57	6,97	1,46	8	
1990	0,74	-17,74	-84,62	-1,80	93,93	5,84	0,23	6	
1991	6,94	19,61	700,00	9,27	91,92	6,39	1,69	7	
1992	-20,73	-18,03	-18,75	-20,52	91,70	6,59	1,71	7	
1993	56,47	14,00	38,46	53,36	93,55	4,90	1,55	5	
1994	-19,19	-54,39	0,00	-20,62	95,24	2,81	1,95	3	
1995	-10,57	61,54	-55,56	-9,42	94,02	5,02	0,96	5	
1996	-27,83	-64,29	87,50	-28,55	94,98	2,51	2,51	3	
1997	57,92	86,67	6,67	57,36	95,32	2,98	1,70	3	
1998	-39,02	-25,00	-31,25	-38,47	94,47	3,63	1,90	4	
1999	45,16	23,81	-9,09	43,35	95,70	3,10	1,20	3	
2000	-50,38	-30,77	40,00	-48,67	92,50	4,20	3,30	5	

**B-PRINCIPALI INFORMAZIONI TRATTE DALLE PROCEDURE
AUTOMATIZZATE ALLA DATA DEL 31/10/2001**

ASSICURAZIONE PER IL CLERO SECOLARE E PER I MINISTRI DI CULTI DIVERSI.
Distribuzione percentuale per categoria delle pensioni vigenti al 31/10/2001.



ASSICURAZIONE PER IL CLERO SECOLARE E PER I MINISTRI DI CULTI DIVERSI.

Tav. n. 9 - Numero ed importo medio mensile delle pensioni vigenti al 31/10/2001 ripartite per anni di decorrenza e categoria.

Anni di decorrenza	VECCHIAIA		INVALIDITA'		SUPERSTITI				COMPLESSO	
					di assicurato		di pensionato (a)			
	Numero	Importo medio mensile (migliaia)	Numero	Importo medio mensile (migliaia)	Numero	Importo medio mensile (migliaia)	Numero	Importo medio mensile (migliaia)	Numero	Importo medio mensile (migliaia)
fino al 1965	0	0	66	658	0	0	0	0	66	658
1966	0	0	25	738	0	0	0	0	25	738
1967	1	738	21	738	0	0	0	0	22	738
1968	0	0	21	738	0	0	0	0	21	738
1969	0	0	29	738	0	0	0	0	29	738
1970	0	0	32	744	0	0	0	0	32	744
1971	0	0	40	752	0	0	0	0	40	752
1972	5	764	45	759	0	0	0	0	50	759
1973	3	769	56	766	2	443	1	738	62	756
1974	166	780	52	774	1	738	1	738	220	778
1975	95	791	63	780	0	0	3	650	161	784
1976	117	798	72	786	2	601	2	591	193	789
1977	179	804	52	793	0	0	2	466	233	798
1978	254	814	33	802	3	738	2	738	292	812
1979	252	820	47	814	1	494	3	738	303	817
1980	312	830	37	819	0	0	4	669	353	827
1981	318	838	63	814	2	738	3	665	386	832
1982	282	840	48	823	2	591	2	491	334	834
1983	253	853	45	832	4	671	4	672	306	846
1984	336	857	37	830	0	0	4	686	377	853
1985	573	868	32	843	5	526	2	601	612	863
1986	632	873	44	856	2	491	4	682	682	870
1987	633	879	50	856	2	738	4	546	689	875
1988	626	889	48	862	4	738	3	477	681	884
1989	640	894	34	851	1	453	3	546	678	890
1990	644	903	30	882	3	494	1	738	678	900
1991	643	911	37	865	3	640	5	571	688	905
1992	675	918	28	892	6	537	7	468	716	910
1993	718	923	21	858	2	621	11	499	752	915
1994	783	938	30	873	3	646	8	547	824	931
1995	758	934	15	885	1	443	8	524	782	928
1996	711	955	20	884	2	616	11	486	744	945
1997	745	954	17	913	3	572	8	608	773	948
1998	650	967	18	881	3	738	4	536	675	961
1999	659	958	21	904	2	624	12	627	694	950
2000	317	1.001	17	873	1	738	11	561	346	980
2001	284	965	8	914	1	443	9	622	302	952
Totale	13.264	904	1.354	809	61	610	142	578	14.821	891

(a) La decorrenza è riferita alla pensione diretta.

ASSICURAZIONE PER IL CLERO SECOLARE E PER I MINISTRI DI CULTI DIVERSI.

Tav. n. 10 - Valori assoluti e valori percentuali del numero delle pensioni vigenti al 31/10/2001 ripartite per classe d'importo mensile e per categoria.

Classi di importo mensile (a) (migl.di lire)	VECCHIAIA		INVALIDITA'		SUPERSTITI		COMPLESSO	
	numeri	%	numeri	%	numeri	%	numeri	%
fino a 500	0	0,0	9	0,7	93	45,8	102	0,7
500 - 600	0	0,0	0	0,0	24	11,8	24	0,2
600 - 700	0	0,0	0	0,0	1	0,5	1	0,0
700 - 800	1.172	8,8	680	50,2	82	40,4	1.934	13,0
800 - 900	4.562	34,4	482	35,6	3	1,5	5.047	34,1
900 - 1000	7.295	55,0	183	13,5	0	0,0	7.478	50,5
oltre 1000	235	1,8	0	0,0	0	0,0	235	1,5
Totale	13.264	100,0	1.354	100,0	203	100,0	14.821	100,0
Importo medio (in migliaia)	904		809		588		891	

(a) L'estremo superiore della classe è escluso.

ASSICURAZIONE PER IL CLERO SECOLARE PER I MINISTRI DI CULTI DIVERSI.

Tav. n. 12 - Numero delle pensioni vigenti al 31/10/2001, distribuite per anno di liquidazione nel periodo 1992-2001, categoria, età ed anzianità media alla decorrenza e importo medio mensile in pagamento.

Anni	VECCHIAIA				INVALIDITA'				SUPERSTITI				COMPLESSO			
	Numero	Età media	Anzianità media	Importo medio mensile	Numero	Età media	Anzianità media	Importo medio mensile	Numero	Età media del dante causa	Anzianità media	Importo medio mensile	Numero	Età media	Anzianità media	Importo medio mensile
1992	675	65,2	30,5	918	28	56,3	27,9	892	13	66,3	17,2	500	716	64,9	30,2	910
1993	718	65,2	31,4	923	21	55,2	23,9	858	13	69,8	16,8	518	752	65,0	30,9	915
1994	783	65,4	32,1	938	30	55,5	25,9	873	11	72,4	14,1	574	824	65,1	31,7	931
1995	758	65,2	32,4	934	15	56,4	27,2	885	9	76,1	15,0	515	782	65,2	32,1	928
1996	711	65,3	33,8	955	20	58,4	27,2	884	13	72,5	15,8	506	744	65,2	33,3	945
1997	745	65,2	34,8	954	17	59,1	30,6	913	11	72,2	15,6	598	773	65,2	34,4	948
1998	650	65,2	36,2	967	18	57,1	26,6	881	7	71,0	20,4	622	675	65,0	35,8	961
1999	659	65,3	35,1	958	21	59,9	29,3	904	14	72,4	20,9	626	694	65,3	34,6	950
2000	317	65,6	38,5	1.001	17	58,9	26,6	873	12	71,3	19,1	576	346	65,5	37,3	980
2001	284	65,8	36,9	965	8	62,1	31,7	914	10	73,0	20,7	604	302	65,9	36,2	952
Totale	6.300	65,3	33,3	944	195	57,5	26,9	882	113	71,3	17,5	564	6.608	65,1	32,8	935

**IL PERCORSO DI ARMONIZZAZIONE DEI COSIDDETTI
“FONDI SPECIALI” ALLE REGOLE
DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI**

In relazione alla materia in oggetto si allegano le schede di sintesi elaborate su richiesta della Commissione Politiche del Lavoro e Politiche Sociali del CNEL ed inserite nella Parte II “Documentazione” del volume esaminato dall’Assemblea del 28 giugno 2001.

Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

Commissione Politiche del Lavoro e Politiche Sociali

Documento di analisi Istruttoria sulla Previdenza Obbligatoria

Parte 2°
Documentazione

Assemblea

28 giugno 2001

INPS

- A. Aliquote Contributive

- B. Requisiti per la pensione di vecchiaia

- C. Requisiti per la pensione di anzianità

- D. Retribuzione pensionabile nell'A.G.O.
 - D1 Lavoratori dipendenti
 - D2 lavoratori autonomi
 - D3 personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
 - D4 personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
 - D5 lavoratori dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private
 - D6 personale addetto ai pubblici servizi di telefonia

- E. Personale dipendente delle Ferrovie dello Stato

- F. Fondo clero

- G. Fondo per la previdenza degli addetti alle abolite imposte di consumo

- H. Fondo integrativo dell'A.G.O. a favore del personale dipendente delle aziende private del gas

- I. Fondo esattorjali

- J. Gestione minatori

**A - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
ANNO 2001**

FONDI	RIFERIMENTO LEGISLATIVO	ALIQUOTA
-------	----------------------------	----------

ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA

FPLD	Legge 335/1995, art.3, cc.23-24	32,70
CD-CM		
- zona ordinaria	D.Lgs 146/1997, art.3, c.3	19,30
- zona svantaggiata	D.Lgs 146/1997, art.3, c.3	16,30
ARTIGIANI	Legge 449/1997, art.59, c.15	16,40
COMMERCANTI	Legge 449/1997, art.59, c.15	16,70

FONDI SPECIALI

EX - ELETTRICI	Legge 449/1997, art.59, c.17	32,70
EX - TRASPORTI	Legge 488/1999, art.49, c.4	32,70
EX - TELEFONICI	Legge 449/1997, art.59, c.17	32,70
VOLO		
- Iscritti al 31.12.1995	D.Lgs 164/1997, art.1, c.2-4	40,82 (1)
- Iscritti dopo il 31.12.1995	D.Lgs 164/1997, art.1, c.5-7	37,70 (2)

(1) Il D. Lgs. 164/1997, art. 1, cc. 3-4 dispone, per gli iscritti al 31.12.1995 che possono far valere alla stessa data un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi e che aderiranno ai fondi pensione di cui al D. Lgs. 124/1993, la riduzione dell'aliquota contributiva al 37,70.

(2) Comprensiva del contributo addizionale del 5%, previsto dal D. Lgs. 164/1997, art. 1, c.7, finalizzato al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al successivo art. 3, c. 11, che prevede la possibilità di aggiungere alla propria età anagrafica, ai fini del conseguimento dell'età pensionabile, un anno ogni 5 anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di 5 anni.

**B - REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA
ANNO 2001**

FONDI	ETA'		ANZIANITA' MINIMA
	MASCHI	FEMMINE	

ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA

FPLD	65	60	20
CD - CM	65	60	20
ARTIGIANI	65	60	20
COMMERCIANTI	65	60	20

FONDI SPECIALI

EX - ELETTRICI - Pensione di vecchiaia	65	60	20
EX - TRASPORTI - Pensione di vecchiaia	65	60	20
- Pensione di vecchiaia per il personale viaggiante:	60	55	20
EX - TELEFONICI - Pensione di vecchiaia	65	60	20 (1)
- Pensione di vecchiaia anticipata per gli iscritti ante 1.1.1996:	61	56	20 (2)
VOLO	60	55	20 (3)

(1) Gli iscritti cessati entro il 31.12.1992 e quelli che hanno presentato le dimissioni entro il 30.6.1997, possono accedere al pensionamento di vecchiaia al raggiungimento dell'età pensionabile, con requisiti di anzianità contributiva rispettivamente pari a 14 anni e 6 mesi e pari all'anzianità contributiva vigente al momento della cessazione con arrotondamento all'anno dei 6 mesi e 1 giorno.

(2) Gli iscritti cessati entro il 31.12.1992 e quelli cessati entro il 30.6.1997, possono accedere al pensionamento di vecchiaia anticipata al raggiungimento dell'età pensionabile ridotta, con requisiti di anzianità contributiva rispettivamente pari a 14 anni 6 mesi e 1 giorno e pari all'anzianità contributiva vigente al momento della cessazione con arrotondamento all'anno dei 6 e 1 giorno. Ciò sarà possibile fino al pensionamento anticipato con decorrenza 1.1.2002.

(3) Il lavoratore dovrà far valere 20 anni di anzianità complessiva di cui almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria e/o volontaria presso il Fondo Volo.

C - REQUISITI PER LA PENSIONE DI ANZIANITA'
ANNO 2001

FONDI	ETA' E ANZIANITA' (1)		ANZIANITA'
	ETA'	ANZIANITA'	

ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA

FPLD	56	35	37
CD - CM	58	35	40
ARTIGIANI	58	35	40
COMMERCANTI	58	35	40

FONDI SPECIALI

EX - ELETTRICI	56	35	37
EX - TRASPORTI	56	35	37
EX - TELEFONICI	56	35	37
VOLO (2)	56 (3)	35 (3)	37 (3)

(1) Si continuano ad applicare i requisiti più favorevoli introdotti dalla legge 335/1995 per i lavoratori dipendenti con qualifica di operai o equivalenti; per quelli cosiddetti "precoci"; per i lavoratori collocati in mobilità, in cassa integrazione straordinaria entro il 31.12.97 o ammessi alla prosecuzione volontaria sempre entro la stessa data.

(2) A condizione che il lavoratore possa far valere almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria e/o volontaria presso il Fondo Volo

(3) E' prevista la riduzione dei requisiti, di un anno ogni 5 anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di 5 anni (D. Lgs. 164/1997, art. 3, c. 3), semprechè il lavoratore possa far valere almeno 20 anni

(15 se tecnico di volo o pilota collaudatore) di contribuzione obbligatoria e/o volontaria presso il Fondo. In tal caso, la quota di pensione calcolata con il sistema retributivo verrà ridotta in relazione al numero di anni mancanti rispetto ai requisiti previsti nell'AGO. La riduzione applicata varia da un minimo di un punto percentuale ad un massimo di 22,5 punti; mentre non si ha alcuna riduzione se la somma di età e anzianità contributiva è almeno pari a 87.

D — RETRIBUZIONE PENSIONABILE NELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA

CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE E DEL REDDITO PENSIONABILI

La legge n. 335 introduce modifiche anche in ordine alla determinazione della retribuzione pensionabile e del reddito ai fini del calcolo delle pensioni in forma retributiva per gli assicurati che possono far valere, al 31 dicembre 1992, un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni. In particolare, per i lavoratori dipendenti viene accelerato il progressivo ampliamento da cinque a dieci anni del periodo da prendere in considerazione ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile, mentre per i lavoratori autonomi viene progressivamente ampliato da dieci a quindici anni il periodo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del reddito pensionabile.

ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI

L'articolo 1, comma 17, della legge n. 335 dispone che, con decorrenza dal 1 gennaio 1996, per i casi regolati dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'incremento delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, già previsto nella misura del 50 per cento, è sostituito dalla misura del 66,6 per cento del numero delle settimane intercorrenti tra il 1 gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto.

ASSICURATI CHE POSSONO FAR VALERE UN'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA PARI O SUPERIORE A 15 ANNI AL 31 DICEMBRE 1992 E PARI O SUPERIORE A 18 ANNI AL 31 DICEMBRE 1995

Per gli assicurati che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, l'articolo 1, comma 13, della legge n. 335 prevede che la pensione sia interamente liquidata secondo il sistema retributivo. Per tali lavoratori la pensione sarà perciò costituita di due quote: A) una prima quota, determinata sulla base della normativa vigente anteriormente al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale quota è calcolata sulla base delle settimane di anzianità contributiva maturate anteriormente al 1 gennaio 1993 e delle retribuzioni pensionabili relative alle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della rivalutate con i coefficienti di cui all'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297; B) una seconda quota, determinata sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale quota è calcolata sulla base delle settimane di anzianità contributiva maturate successivamente al 31 dicembre 1992 e delle retribuzioni pensionabili, rivalutate con i coefficienti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 503, relative alle ultime settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, il cui numero è costituito dalla somma: - del numero di settimane previsto dall'articolo 3 della legge n. 297 (n. 260 settimane); - del 50 per cento delle settimane intercorrenti fra il 1 gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995 (n. 78 settimane); - del 66,6 per cento delle settimane intercorrenti fra il 1 gennaio 1996 e la fine del mese antecedente la decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto.

ASSICURATI CHE POSSONO FAR VALERE UN'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA PARI O SUPERIORE A 15 ANNI AL 31 DICEMBRE 1992 E INFERIORE A 18 ANNI AL 31 DICEMBRE 1995

Per gli assicurati che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni e che alla data del 31 dicembre 1995 non possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, a norma dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335, la pensione deve essere liquidata secondo il sistema retributivo, per le anzianità acquisite fino al 31 dicembre 1995, e secondo il sistema contributivo per i periodi di contribuzione successivi a tale data. Per tali lavoratori la pensione sarà perciò costituita di tre quote: A) una prima quota, determinata sulla base della normativa vigente anteriormente al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale quota è calcolata sulla base delle settimane di anzianità contributiva maturate anteriormente al 1° gennaio 1993 e delle retribuzioni pensionabili relative alle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, rivalutate con i coefficienti di cui all'articolo 3 della legge n. 297; B) una seconda quota, determinata sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale quota è calcolata sulla base delle settimane di anzianità contributiva maturate fra il 1 gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995 e delle retribuzioni pensionabili, rivalutate con i coefficienti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 503, relative alle ultime settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, il cui numero è costituito dalla somma: - del numero di settimane previsto dall'articolo 3 della legge n. 297 (n. 260 settimane); - del 50 per cento delle settimane intercorrenti fra il 1 gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995 (n. 78 settimane); - del 66,6 per cento delle settimane intercorrenti fra il 1 gennaio 1996 e la fine del mese antecedente la decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto; C) una terza quota, determinata con il sistema contributivo, relativamente ai periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 1995.

ASSICURATI CHE NON POSSONO FAR VALERE UN'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA PARI O SUPERIORE A 15 ANNI AL 31 DICEMBRE 1992

Per gli assicurati che alla data del 31 dicembre 1992 non possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, e che alla data del 31 dicembre 1995 non possono conseguentemente far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, a norma dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335, la pensione deve essere liquidata secondo il sistema retributivo, per le anzianità acquisite fino al 31 dicembre 1995, e secondo il sistema contributivo per i periodi di contribuzione successivi a tale data. Per tali lavoratori la pensione sarà perciò costituita di tre quote: A) una prima quota, determinata sulla base della normativa vigente anteriormente al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale quota è calcolata sulla base delle settimane di anzianità contributiva maturate anteriormente al 1 gennaio 1993 e delle retribuzioni pensionabili relative alle ultime 260, o al minor numero, di settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, rivalutate con i coefficienti di cui all'articolo 3 della legge n. 297; B) una seconda quota, determinata sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale quota è calcolata sulla base delle settimane di anzianità contributiva maturate fra il 1 gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995 e delle retribuzioni pensionabili, rivalutate con i coefficienti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 503, relative alle ultime settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della

pensione, il cui numero e' determinato dalla somma: - del numero di settimane previsto dall'articolo 3 della legge n. 297 (n. 260 settimane o il minor numero di settimane esistenti); - del numero di settimane di contribuzione versata o accreditata fra il 1 gennaio 1993 e la fine del mese antecedente la decorrenza della pensione; C) una terza quota, determinata con il sistema contributivo, relativamente ai periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 1995.

GESTIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI

L'articolo 1, comma 18, della legge n. 335 prevede che per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS che al 31 dicembre 1992 abbiano un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni gli incrementi di cui al comma 17 ai fini della determinazione della base pensionabile trovano applicazione nella stessa misura e con la medesima decorrenza e modalità di computo ivi previste, entro il limite delle ultime 780 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.

ASSICURATI CHE POSSONO FAR VALERE UN'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA PARI O SUPERIORE A 15 ANNI AL 31 DICEMBRE 1992 E PARI O SUPERIORE A 18 ANNI AL 31 DICEMBRE 1995

Per gli assicurati che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, l'articolo 1, comma 13, della legge n. 335 prevede che la pensione sia interamente liquidata secondo il sistema retributivo. Per tali lavoratori la pensione sarà perciò costituita di due quote: A) una prima quota, determinata sulla base della normativa vigente anteriormente al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale quota e' calcolata sulla base delle settimane di anzianità contributiva maturate anteriormente al 1 gennaio 1993 e dei redditi pensionabili relativi alle ultime 520 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, rivalutati con i coefficienti di cui all'articolo 3 della legge n. 297; B) una seconda quota, determinata sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale quota e' calcolata sulla base delle settimane di anzianità contributiva maturate successivamente al 31 dicembre 1992 e dei redditi pensionabili relativi alle ultime settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, rivalutati con i coefficienti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 503, il cui numero e' costituito dalla somma: - del numero di settimane previsto dall'articolo 5 e dall'articolo 8 della legge 2 agosto 1990, n. 233 (n. 520 settimane); - del 66,6 per cento delle settimane intercorrenti fra il 1 gennaio 1996 e la fine del mese antecedente la decorrenza della pensione. Per i lavoratori autonomi che liquidano a pensione sulla base di contribuzione versata in più gestioni assicurative, al fine di stabilire se al 31 dicembre 1995 abbiano o meno un'anzianità contributiva non inferiore a 18 anni, occorre avere riguardo all'anzianità contributiva complessivamente versata nelle diverse gestioni assicurative, computando a tal fine i periodi di contribuzione non sovrapposti temporalmente.

ASSICURATI CHE POSSONO FAR VALERE UN'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA PARI O SUPERIORE A 15 ANNI AL 31 DICEMBRE 1992 E INFERIORE A 18 ANNI AL 31 DICEMBRE 1995

Per gli assicurati che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni e che alla data del 31 dicembre 1995 non possono far valere

un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, a norma dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335, la pensione deve essere liquidata secondo il sistema retributivo, per le anzianità acquisite fino al 31 dicembre 1995, e secondo il sistema contributivo per i periodi di contribuzione successivi a tale data. Per tali lavoratori la pensione sarà perciò costituita di tre quote: A) una prima quota, determinata sulla base della normativa vigente anteriormente al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale quota è calcolata sulla base delle settimane di anzianità contributiva maturate anteriormente al 1 gennaio 1993 e dei redditi pensionabili relativi alle ultime 520 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, rivalutati con i coefficienti di cui all'articolo 3 della legge n. 297; B) una seconda quota, determinata sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale quota è calcolata sulla base delle settimane di anzianità contributiva maturate fra il 1 gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995 e dei redditi pensionabili relativi alle ultime settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, rivalutati con i coefficienti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 503, il cui numero è costituito dalla somma: - del numero di settimane previsto dall'articolo 5 e dall'articolo 8 della legge n. 233 (n. 520 settimane); - del 66,6 per cento delle settimane intercorrenti fra il 1 gennaio 1996 e la fine del mese antecedente la decorrenza della pensione; C) una terza quota, determinata con il sistema contributivo, relativamente ai periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 1995.

ASSICURATI CHE NON POSSONO FAR VALERE UN'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA PARI O SUPERIORE A 15 ANNI AL 31 DICEMBRE 1992

Per gli assicurati che alla data del 31 dicembre 1992 non possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, e che conseguentemente alla data del 31 dicembre 1995 non possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, a norma dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335, la pensione deve essere liquidata secondo il sistema retributivo, per le anzianità acquisite fino al 31 dicembre 1995, e secondo il sistema contributivo per i periodi di contribuzione successivi a tale data. Per tali lavoratori la pensione sarà perciò costituita di tre quote: A) una prima quota, determinata sulla base della normativa vigente anteriormente al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale quota è calcolata sulla base delle settimane di anzianità contributiva maturate anteriormente al 1 gennaio 1993 e dei redditi pensionabili relativi alle ultime 520, o al minor numero di settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, rivalutati con i coefficienti di cui all'articolo 3 della legge n. 297; B) una seconda quota, determinata sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale quota è calcolata sulla base delle settimane di anzianità contributiva maturate fra il 1 gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995 e dei redditi pensionabili relativi alle ultime settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, rivalutati con i coefficienti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 503, il cui numero è costituito dalla somma: - del numero di settimane previsto dall'articolo 5 e dall'articolo 8 della legge n. 233 (n. 520 settimane o il minor numero di settimane esistenti); - del numero di settimane di contribuzione versate o accreditate fra il 1 gennaio 1993 e la fine del mese antecedente la decorrenza della pensione; C) una terza quota, determinata con il sistema contributivo, relativamente ai periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 1995.

FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA**(NORMATIVA VIGENTE ALL'1.1.2001)****1. CALCOLO DELLA PENSIONE PER GLI ISCRITTI CON ANZIANITA' CONTRIBUTIVA DI ALMENO 18 ANNI INTERI AL 31 DICEMBRE 1995.**

La misura della pensione, liquidata con il sistema retributivo, è costituito dalla somma delle seguenti quote di pensione:

QUOTA "A", relativa alle anzianità contributive maturate in settimane fino al 31.12.1992, determinata prendendo a riferimento la retribuzione pensionabile costituita dalla media annuale degli emolumenti percepiti negli ultimi 5 anni e applicando l'aliquota di rendimento del

- 3 % per le anzianità contributive maturate fino al 26.11.1988 (aliquota di rendimento da conteggiare per intero)

- 2,50 % per quelle maturate dal 27.11.1988 al 31.12.1992 (aliquota di rendimento da conteggiare per intero)

Per l'anzidetto periodo di 5 anni vengono prese in considerazione le retribuzioni imponibili e pensionabili del Fondo fino al 31.12.1997 e le retribuzioni teoriche imponibili secondo la normativa vigente al 31.12.1997 per i periodi dal 1.1.1998 in poi (art. 1 e art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 164/97).

QUOTA "B", relativa alle anzianità contributive maturate in settimane dall'1.1.1993 al 31.12.1994, determinata prendendo a riferimento, anche in questo caso, le retribuzioni imponibili e pensionabili del Fondo fino al 31.12.1997 e le retribuzioni teoriche imponibili secondo la normativa vigente al 31.12.1997 per i periodi dall'1.1.1998 in poi e applicando l'aliquota di rendimento del 2,50% (da conteggiare per intero).

La retribuzione pensionabile è costituita dalla media annuale degli emolumenti individuati come innanzi indicato percepiti nel periodo di 5 anni, incrementato del 50% del periodo dall'1.1.1993 al 31.12.1995 e del 66,6 % del periodo dall'1.1.1996 alla data di decorrenza della pensione.

QUOTA "C", relativa alle anzianità contributive maturate in settimane dall'1.1.1995 al 30.6.1997, determinata prendendo sempre a riferimento le retribuzioni pensionabili utilizzate per la quota "B" e applicando però l'aliquota di rendimento del 2 % (da conteggiare per intero).

QUOTA "D", relativa alle anzianità contributive maturate in settimane dall'1.1.1995 al 30.6.1997, determinata prendendo sempre a riferimento le retribuzioni pensionabili utilizzate per la quota "B" e applicando però l'aliquota di rendimento del 2 % (da conteggiare per intero).

QUOTA "E", relativa alle anzianità contributive maturate in settimane dall'1.7.1997 al 31.12.1997, determinata prendendo sempre a riferimento le retribuzioni pensionabili utilizzate per la quota "B" e applicando però le aliquote di rendimento (decrescenti dal 2 % allo 0,90 %) stabilite dall'art. 12 del D.Lgs. n. 503/92.

QUOTA "F", relativa alle anzianità contributive maturate in settimane dall'1.1.1998 in poi, determinata prendendo a riferimento le retribuzioni imponibili e pensionabili del Fondo fino al 31.12.1997 e le retribuzioni imponibili secondo le norme AGO percepite dall'iscritto dal 1.1.1998 in poi.

La retribuzione pensionabile è la stessa della quota "B".

Le retribuzioni pensionabili utili per la determinazione della quota "A" di pensione devono essere rivalutate ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 297/82 mentre quelle da utilizzare per il calcolo delle quote "B", "C", "D" e "E" devono essere rivalutate ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del D.Lgs. n. 503/92.

2. CALCOLO DELLA PENSIONE IN CASO DI LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' CON REQUISITI DI ETA' E DI CONTRIBUZIONE RIDOTTI RISPETTO A QUELLI PREVISTI DALLA NORMATIVA DELL'AGO (art. 59, comma 12, della legge n. 449/97).

In caso di conseguimento del diritto a pensione di anzianità con requisiti ridotti rispetto a quelli previsti dalla normativa dell'AGO, l'importo della pensione, calcolato come specificato al precedente punto 1, deve essere ridotto in via definitiva applicando le percentuali previste dalla tabella B allegata al decreto legislativo n. 164 del 1997 (art. 3, comma 5).

Praticamente la percentuale di riduzione da applicare è quella corrispondente al numero di anni ottenuti per differenza tra la somma degli anni di età e di anzianità contributiva previsti, all'epoca della liquidazione della pensione a carico del Fondo Volo, dalle norme dell'AGO per la corresponsione della pensione di anzianità e la somma degli anni di età e di anzianità contributiva fatti valere nello stesso momento dall'interessato.

Non si deve procedere ad alcuna riduzione se sommando l'età e l'anzianità contributiva maturata dall'interessato all'atto del pensionamento si ottiene il valore pari o superiore a 87.

3. LIMITE MASSIMO DI PENSIONE

L'importo complessivo della pensione liquidata con il sistema retributivo non può in ogni caso superare:

- a) il limite costituito dalla retribuzione pensionabile individuale (art. 25 della legge n. 859/65 come modificato dall'art. 1 della legge n. 484/73);
- b) il limite costituito dalla retribuzione pensionabile corrispondente alla media delle retribuzioni soggette a contributo percepite nell'anno solare immediatamente precedente a quello di decorrenza della pensione, dai dipendenti della azienda di navigazione maggiormente rappresentativa di pari qualifica ed anzianità dell'interessato (art. 8 della legge n. 480/88).

Si precisa che a decorrere dal 1° gennaio 2000 il limite massimo di retribuzione pensionabile, di cui al precedente punto b), deve essere ridotto del 20% (art. 3, comma 8 della legge n. 164/97).

4. LIQUIDAZIONE IN CAPITALE DI UNA QUOTA DI PENSIONE

L'iscritto che abbia raggiunto i requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia o di anzianità può chiedere la liquidazione del valore capitale di una quota della pensione entro i limiti stabiliti dall'art. 34 della legge n. 859/65 e dall'art. 3, comma 12, del D.Lgs. n. 164/97.

1. Iscritti al Fondo volo successivamente al 27.11.1988.

La liquidazione in capitale non spetta (art. 11 della legge n. 480/88).

2. Iscritti al Fondo volo prima del 27.11.1988 (art. 59, comma 2, della legge n. 449/97).

2.1. Iscritti che possono far valere, quale somma di età e di anzianità contributiva, il parametro 87 e possono far valere 30 anni di anzianità contributiva.

Il capitale liquidabile non può superare:

a) né il limite costituito dal 30% e dal 15% del valore capitale della quota di pensione spettante, rispettivamente, in relazione ai periodi di contribuzione maturati fino al 26.11.1988 e dal 27.11.1988 al 30.6.1997;

b) né la differenza tra il valore capitale della pensione spettante in base alle norme del Fondo ed il valore capitale della pensione liquidabile secondo le norme dell'AGO.

2.2. Iscritti che possono far valere, quale somma di età e di anzianità contributiva, il parametro 89 e possono far valere 30 anni di anzianità contributiva.

Il capitale liquidabile non può superare:

a) né il limite costituito dal 50% e dal 25% del valore capitale della quota di pensione spettante, rispettivamente, in relazione ai periodi di contribuzione maturati fino al 26.11.1988 e dal 27.11.1988 al 30.6.1997;

b) né la differenza tra il valore capitale della pensione spettante in base alle norme del Fondo ed il valore capitale della pensione liquidabile secondo le norme dell'AGO.

5. LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE PER GLI ISCRITTI CON ANZIANITA' CONTRIBUTIVA INFERIORE A 18 ANNI INTERI AL 31 DICEMBRE 1995

Per detti soggetti la pensione deve essere liquidata con il sistema misto e cioè con il sistema retributivo per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per le anzianità maturate dal 1 gennaio 1996 in poi.

6. LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE PER GLI ISCRITTI AL FONDO DAL 1 GENNAIO 1996 IN POI

Per detti soggetti la pensione deve essere liquidata con il sistema contributivo.

Ai fini del conseguimento dell'età pensionabile prevista dall'art. 1, comma 20, della legge n. 335/95, e per l'applicazione dei coefficienti di trasformazione di cui all'art. 1, comma 6, della medesima legge n. 335 è consentito, agli iscritti al Fondo successivamente all'1.1.1996, aggiungere alla propria età anagrafica un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto in attività di volo fino ad un massimo di cinque anni.

SOPPRESSO FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO

(NORMATIVA VIGENTE ALL'1.1.2001)

1. CALCOLO DELLA PENSIONE PER GLI ISCRITTI CON ANZIANITA' CONTRIBUTIVA DI ALMENO 18 ANNI INTERI AL 31 DICEMBRE 1995.

1.1. In caso di liquidazione della pensione di vecchiaia di invalidità e ai superstiti l'importo della pensione è determinato dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite nel soppresso Fondo autoferrotranvieri anteriormente al 1° gennaio 1996, calcolato secondo la normativa vigente presso lo stesso Fondo che resta a tal fine confermata in via transitoria;

b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

Si precisa che quest'ultime anzianità contributive sono costituite da quelle maturate dal 1° gennaio 1996 in poi e da quelle eventualmente fatte valere dal lavoratore presso il menzionato Fondo pensioni lavoratori dipendenti prima di tale data per periodi, ovviamente, diversi da quelli di iscrizione al soppresso Fondo autoferrotranvieri.

L'importo della pensione spettante agli interessati è quindi determinato sommando le seguenti quote di pensione:

QUOTA "A", relativa alle anzianità contributive maturate nel soppresso Fondo fino al 31.12.1992, determinata prendendo a riferimento le retribuzioni teoriche e cioè, come espressamente stabilito dall'art. 3, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 414/96, quelle che sarebbero state imponibili secondo la previgente disciplina - ultimi 12 mesi di retribuzione (art. 17 della legge n. 889/71) - e applicando l'aliquota di rendimento del 2,50%.

QUOTA "B", relativa alle anzianità contributive maturate nel soppresso Fondo dall'1.1.1993 al 31.12.1994, calcolata applicando l'aliquota di rendimento del 2,50% e prendendo a riferimento, per la determinazione della retribuzione pensionabile, il periodo costituito dai 12 mesi previsti dalla normativa ante decreto n. 503 del 1992 incrementato del 50% Nel periodo dall'1.1.1993 al 31.12.1995 e del 66,6% del periodo dall'1.1.1996 alla data di decorrenza della pensione.

Per l'anzidetto periodo vengono prese in considerazione le retribuzioni imponibili e pensionabili del Fondo fino al 31 dicembre 1995 e le retribuzioni teoriche imponibili secondo la normativa vigente al 31 dicembre 1995 per i periodi dal 1° gennaio 1996 in poi.

QUOTA "C", relativa alle anzianità contributive maturate nel soppresso Fondo dall'1.1.1995 al 31.12.1995, calcolata utilizzando la stessa retribuzione pensionabile della quota "B" e applicando l'aliquota di rendimento del 2%.

QUOTA "AGO", relativa alle anzianità contributive acquisite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti sia prima che dopo la data del 1° 1.1996, calcolata secondo le norme dell'AGO tenendo, quindi, distinte le anzianità maturate prima del 31.12.1992 da quelle maturate successivamente a tale data.

Per il calcolo di tal ultima quota di pensione vengono prese in considerazione le retribuzioni imponibili di cui all'art. 12 della legge n. 153/1969 e successive modificazioni e integrazioni dal 1° gennaio 1996 in poi e viene applicata l'aliquota di rendimento del 2%.

1.2 In caso di liquidazione della pensione di vecchiaia per il personale viaggiante, di invalidità specifica e di anzianità i periodi di anzianità contributiva maturati nell'assicurazione generale obbligatoria anteriormente al 1° gennaio 1996 non sono considerati utili ai fini della maturazione del diritto al trattamento pensionistico. Nei suddetti casi l'importo della pensione è determinato dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite nel Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto anteriormente al 1° gennaio 1996, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente presso il soppresso Fondo che resta a tal fine confermata in via transitoria;

b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 1996, calcolata secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

L'importo della pensione è in concreto determinato sommando le seguenti quote di pensione:

Quota "A", Quota B e Quota C calcolate come descritto al precedente punto 1.1;

Quota "AGO" relativo alle anzianità contributive acquisite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dopo il 31.12.1995, calcolata secondo le norme dell'AGO.

Per la determinazione di quest'ultima quota di pensione vengono prese in considerazione le retribuzioni imponibili e pensionabili del Fondo fino al 31 dicembre 1995 e le retribuzioni imponibili di cui all'art. 12 della legge n. 153/1969 e successive modificazioni e integrazioni dal 1° gennaio 1996 in poi e viene applicata l'aliquota di rendimento del 2%.

In entrambi i casi innanzi illustrati, riferiti a trattamenti pensionistici diversi, le retribuzioni pensionabili utili per la determinazione della quota "A" di pensione (sia del Fondo che dell'AGO) devono essere rivalutate ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 297/82 mentre quelle da utilizzare per il calcolo delle quote "B" (Fondo e AGO) e "C" (solo Fondo) devono essere rivalutate ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del D.Lgs. n. 503/92.

1.3 Limite massimo di pensione.

L'importo complessivo delle pensioni liquidate con il sistema retributivo, non può in ogni caso superare il più favorevole tra i parametri indicati dall'art. 3, comma 5, del decreto n. 414/96:

a) 90 per cento della retribuzione pensionabile determinata per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel Fondo anteriormente al 1° gennaio 1996;

b) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

Ai fini della determinazione di entrambi i parametri di cui sopra vengono prese in considerazione sia la retribuzione di quota "A" che quella di quota "B", individuate come descritto ai precedenti punti 1.1 e 1.2, in misura proporzionale rispettivamente all'anzianità maturata prima e dopo il 31.12.1992, nei limiti dell'anzianità massima computabile ai fini pensionistici.

In particolare l'anzianità contributiva maturata al 31.12.1992 moltiplicata per l'aliquota annua di rendimento pari al 2.50 per cento determina in percentuale l'anzianità contributiva da assegnare alla quota A. detraendo tale percentuale dal 90 per cento si ottiene in percentuale l'anzianità contributiva da attribuire alla quota B.

Analogo sistema vale per la determinazione del parametro AGO (90 per cento) con l'avvertenza che l'aliquota annua di rendimento è pari al 2 per cento.

2. LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE PER GLI ISCRITTI CON ANZIANITA' CONTRIBUTIVA INFERIORE A 18 ANNI INTERI AL 31 DICEMBRE 1995

Per detti soggetti la pensione deve essere liquidata con il sistema misto e cioè con il sistema retributivo per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per le anzianità maturate dal 1° gennaio 1996 in poi.

3. LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE PER GLI ISCRITTI AL FONDO DAL 1° GENNAIO 1996 IN POI

Per detti soggetti la pensione deve essere liquidata con il sistema contributivo.

FONDO DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DALL'ENEL E DALLE AZIENDE ELETTRICHE PRIVATE**CALCOLO DELLA PENSIONE****LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE PER I SOGGETTI CON ANZIANITA' CONTRIBUTIVA DI ALMENO 18 ANNI INTERI AL 31 DICEMBRE 1995.**

La misura della pensione liquidata con il sistema retributivo è costituita dalla somma delle seguenti quote di pensione :

- quota "A", relativa alle anzianità contributive maturate fino al 31.12.1992, calcolata prendendo a riferimento le retribuzioni teoriche e cioè, come espressamente stabilito dall'art.2 comma 3 del decreto legislativo 14 settembre 1996, n.562, quelle che sarebbero state imponibili secondo la previgente disciplina - ultimo semestre di retribuzione ragguagliata ad anno (art.7 della legge 25 novembre 1971, n.1079)- e applicando l'aliquota di rendimento del 2,51428 per cento;
- quota "B", relativa alle anzianità contributive maturate dall'1.1.1993 al 31.12.1994, calcolata prendendo a riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile il periodo costituito dal semestre previsto dalla normativa ante decreto n. 503 del 1992, incrementato del 50 per cento del periodo dall'1.1.1993 al 31.12.1995 e del 66,6 per cento del periodo dall'1.1.1996 alla data di decorrenza della pensione. Per l'anzidetto periodo vengono prese in considerazione le retribuzioni imponibili e pensionabili del Fondo fino al 31 dicembre 1996 e le retribuzioni teoriche imponibili secondo la normativa vigente al 31 dicembre 1996 per i periodi dal 1 gennaio 1997 in poi e viene applicata l'aliquota di rendimento del 2,51428 per cento;
- quota "C", relativa alle anzianità contributive maturate dall'1.1.1995 al 31.12.1996, calcolata utilizzando la stessa retribuzione pensionabile della quota "B" di pensione e applicando l'aliquota di rendimento del 2 per cento;
- quota "D", relativa alle anzianità contributive maturate dal 1 gennaio 1997 in poi, calcolata prendendo a riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile lo stesso periodo previsto per le quote "B" e "C". Per l'anzidetto periodo vengono prese in considerazione le retribuzioni imponibili e pensionabili del Fondo fino al 31 dicembre 1996 e le retribuzioni imponibili, di cui all'art.12 della legge 153/1969 e successive modificazioni ed integrazioni, dal 1 gennaio 1997 in poi e viene applicata l'aliquota di rendimento del 2 per cento.

Alle quote di pensione "B", "C" e "D" trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.12, comma 1, del decreto legislativo n.503/1992, per le retribuzioni pensionabili eccedenti il "tetto" al quale si applica il coefficiente massimo di rendimento.

Le retribuzioni pensionabili utili per la determinazione delle varie quote di pensione, ad eccezione di quelle da utilizzare per la determinazione della quota "A", vanno rivalutate ai sensi del comma 4 dell'art.7 del decreto legislativo n.503/1992.

L'importo complessivo della pensione liquidata con il sistema retributivo non può superare il più favorevole tra i parametri indicati dall'art.3, comma 2, del decreto n.562/1996:

- a) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata in base alle norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria;
- b) 88 per cento della retribuzione pensionabile determinata per il calcolo della quota di pensione di cui all'art.1, comma 12, lettera a) della legge n.335/1995.

Ai fini della determinazione dei parametri di cui sopra, vengono prese in considerazione sia la retribuzione di quota "A" che quella di quota "B" in misura proporzionale, rispettivamente, all'anzianità maturata fino al 31.12.1992 e all'anzianità maturata dall' 1 gennaio 1993, fino al raggiungimento del rendimento massimo previsto dalla normativa del Fondo (88 per cento) e dalla normativa dell'AGO (80 per cento).

In particolare l'anzianità contributiva maturata al 31.12.1992 moltiplicata per l'aliquota annua di rendimento pari al 2,51428 per cento determina in percentuale l'anzianità contributiva da assegnare alla quota A; detraendo tale percentuale dall'88 per cento si ottiene in percentuale l'anzianità contributiva da attribuire alla quota B.

Analogo sistema vale per la determinazione del parametro AGO - 80 per cento - con l'avvertenza che l'aliquota annua di rendimento è pari al 2 per cento.

LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE PER I SOGGETTI CON ANZIANITA CONTRIBUTIVA INFERIORE A 18 ANNI INTERI AL 31 DICEMBRE 1995

Per detti soggetti la pensione deve essere liquidata con il sistema misto e cioè con il sistema retributivo per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per le anzianità maturate dal 1 gennaio 1996 in poi.

FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA**CALCOLO DELLA PENSIONE****LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE PER I SOGGETTI CON ANZIANITA' CONTRIBUTIVA DI ALMENO 18 ANNI INTERI AL 31 DICEMBRE 1995.**

La misura della pensione liquidata con il sistema retributivo è costituita dalla somma delle seguenti quote di pensione :

- quota "A", relativa alle anzianità contributive maturate fino al 31.12.1992, calcolata prendendo a riferimento le retribuzioni teoriche e cioè, come espressamente stabilito dall'art.2 comma 3 del decreto legislativo 4 dicembre 1996, n.658 , quelle che sarebbero state imponibili secondo la previgente disciplina - retribuzioni percepite nell'ultimo anno di servizio ragguagliate alla media del triennio, aumentata del 12 per cento (art.20 della legge 4 dicembre 1956, n.1450) - e applicando l'aliquota di rendimento del 2,50 per cento;
- quota "B", relativa alle anzianità contributive maturate dall'1.1.1993 al 31.12.1994, calcolata prendendo a riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile il periodo costituito dalle retribuzioni previste dalla normativa ante decreto n. 503 del 1992, incrementato del 50 per cento del periodo dall'1.1.1993 al 31.12.1995 e del 66,6 per cento del periodo dall'1.1.1996 alla data di decorrenza della pensione. Per l'anzidetto periodo vengono prese in considerazione le retribuzioni imponibili e pensionabili del Fondo fino al 31 dicembre 1996 e le retribuzioni teoriche imponibili secondo la normativa vigente al 31 dicembre 1996 per i periodi dal 1 gennaio 1997 in poi e viene applicata l'aliquota di rendimento del 2,50 per cento;
- quota "C", relativa alle anzianità contributive maturate dall'1.1.1995 al 31.12.1996, calcolata utilizzando la stessa retribuzione pensionabile della quota "B" di pensione e applicando l'aliquota di rendimento del 2 per cento;
- quota "D", relativa alle anzianità contributive maturate dal 1 gennaio 1997 in poi, calcolata prendendo a riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile lo stesso periodo previsto per le quote "B" e "C. Per l'anzidetto periodo vengono prese in considerazione le retribuzioni imponibili e pensionabili del Fondo fino al 31 dicembre 1996 e le retribuzioni imponibili , di cui all'art.12 della legge 153/1969, e successive modificazioni ed integrazioni, dal 1 gennaio 1997 in poi e viene applicata l'aliquota di rendimento del 2 per cento.

Alle quote di pensione "B", "C" e "D" trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.12, comma 1, del decreto legislativo n.503/1992, per le retribuzioni pensionabili eccedenti il "tetto" al quale si applica il coefficiente massimo di rendimento.

Le retribuzioni pensionabili utili per la determinazione delle varie quote di pensione, ad eccezione di quelle da utilizzare per la determinazione della quota "A", vanno rivalutate ai sensi del comma 4 dell'art.7 del decreto legislativo n.503/1992.

L'importo complessivo della pensione liquidata con il sistema retributivo non può superare il più favorevole tra i parametri indicati dall'art.3, comma 2, del decreto n.658/1996:

- c) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata in base alle norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria;
- d) 90 per cento della retribuzione pensionabile determinata per il calcolo della quota di pensione di cui all'art.1, comma 12, lettera a) della legge n.335/1995.

Ai fini della determinazione dei parametri di cui sopra, vengono prese in considerazione sia la retribuzione di quota "A" che quella di quota "B" in misura proporzionale, rispettivamente, all'anzianità maturata fino al 31.12.1992 e all'anzianità maturata dall' 1 gennaio 1993, fino al raggiungimento del rendimento massimo previsto dalla normativa del Fondo (90 per cento) e dalla normativa dell'AGO (80 per cento).

In particolare l'anzianità contributiva maturata al 31.12.1992 moltiplicata per l'aliquota annua di rendimento pari al 2,50 per cento determina in percentuale l'anzianità contributiva da assegnare alla quota A; detraendo tale percentuale dal 90 per cento si ottiene in percentuale l'anzianità contributiva da attribuire alla quota B.

Analogo sistema vale per la determinazione del parametro AGO — 80 per cento — con l'avvertenza che l'aliquota annua di rendimento è pari al 2 per cento.

LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE PER I SOGGETTI CON ANZIANITA CONTRIBUTIVA INFERIORE A 18 ANNI INTERI AL 31 DICEMBRE 1995

Per detti soggetti la pensione deve essere liquidata con il sistema misto e cioè con il sistema retributivo per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per le anzianità maturate dal 1 gennaio 1996 in poi.

FERROVIE DELLO STATO**A - ALIQUOTA CONTRIBUTIVA (*)**

Riferimento legislativo	Misura dell'aliquota(**)
IVS CONTRIB AGGIUNTIVA, EX ART. 3 TER L.438/92	32,70 1,00

(*) I SOGGETTI ISCRIVIBILI AL FONDO DAL 1/4/2000 SONO:

- 1- il personale della FS S.p.A. già iscritto alla data del 31/3/2000;
- 2- il personale assunto dal 1/4/2000 alle dipendenze della FS S.p.A.;
- 3- ex personale della FS S.p.A. già iscritto al Fondo, transitato ad Enti e Amministrazioni pubbliche per effetto dei processi di mobilità o a società facenti capo alla FS S.p.A. per effetto dei processi di ristrutturazione della S.p.A. e che ha esercitato il diritto di opzione per il mantenimento del suddetto regime pensionistico.

(**) IMPONIBILE

Il contributo è dovuto sul maggior importo tra:

a) somma di:

- retribuzioni fisse e continuative aumentate del 18%;
- indennità integrativa speciale.

b) retribuzione così come definita dall'art. 12 della L. 153/1969 e successive modificazioni

FERROVIE DELLO STATO**B - Requisiti per la PENSIONE di VECCHIAIA (validi per entrambi i sessi) distinti per profili professionali (*) (***)**

ANNO 2001 ()**
(limiti validi dal 1/1/2000 al 30/6/2001)

Precedenti limiti di età	età	limiti di servizio(****)
profili dei 58 anni di età	63	25
profili dei 60 anni di età	65	25
profili dei 62 anni di età	65	30

ANNO 2001 ()**
(limiti validi dal 1/07/2001 al 31/12/2002)

Precedenti limiti di età	età	limiti di servizio(****)
profili dei 58 anni di età	64	25
profili dei 60 anni di età	65	25
profili dei 62 anni di età	65	30

(*) Il profilo professionale è equivalente alla qualifica;

(**) I limiti di età e di servizio muteranno di nuovo a partire dal 1/1/2003;

(***) Fa eccezione il personale viaggiante (raggruppa i profili professionali caratterizzati dallo svolgimento di mansioni consistenti nella condotta di convogli, navi o dalla prestazione lavorativa su tali mezzi) che conserva i limiti di età precedenti - vedere tabella limiti di età e servizio dei profili professionali -.

(****) Gli iscritti che, alla data di compimento del limite di età non abbiano raggiunto il limite di servizio, vengono mantenuti in servizio fino al compimento di tale limite e comunque non oltre il 65° anno di età. Se anche a tale data non hanno raggiunto il limite di servizio, la pensione viene calcolata come se il limite fosse stato raggiunto e viene assoggettato alla quota di contribuzione a carico del lavoratore per un arco di tempo di durata pari all'aumento di servizio necessario al raggiungimento del limite stesso.

C- Requisiti per la PENSIONE di ANZIANITA'**1- PERSONALE NON ECCEDENTARIO**

(L. n. 449/1997, art. 59, comma 6 ed allegata TAB. D)

Età ed anzianità	Solo anzianità
55 e 35	37

2- PERSONALE ECCEDENTARIO (*)

(L. n.335/1995, art. 1, comma 26 e 27, lettere a) e b) e annesse tabelle B e C)

TABELLA B ()**

Età	Anzianità al pensionamento
54	25

TABELLA C (*)**

Anzianità al 31/12/1995	Anzianità al pensionamento
da 19 a 21 anni	32
da 22 a 25 anni	31
da 26 a 29 anni	30

(*) Il personale eccedentario è quello dichiarato tale durante il periodo di ristrutturazione della FS S.p.A. e che risolve il rapporto di lavoro per pensionamento di anzianità con decorrenza compresa entro il 31/12/2001, secondo quanto disposto dal comma 6, art. 59 della legge n.449/1997.

(**)Gli iscritti che hanno maturato entrambi i requisiti nel corso dell'anno 2000 (che erano 54 anni di età e 24 anni di contribuzione) acquisiscono il diritto alla pensione nel corso dell'anno 2001, gli iscritti che maturano entrambi i requisiti entro il 3° trimestre del 2001 acquisiscono il diritto a pensione l'1/1/2001. All'importo della pensione si applicano i coefficienti di riduzione indicati nella tabella A allegata alla legge n.537/1993.

(***)Gli iscritti in possesso del requisito contributivo di cui alla tabella C accedono al pensionamento dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito stesso e all'importo di pensione si applicano i coefficienti di riduzione indicati nella tabella D allegata alla legge n. 335/1995.

FERROVIE DELLO STATO

D - SISTEMI DI CALCOLO DELLA PENSIONE

	Anzianità contributiva	Periodo di riferimento per la retribuzione pensionabile	Rendimento annuo
QUOTA A	fini al 31/12/1992	ultima retribuzione costituita da: - retribuzione fissa e continuativa aumentata del 18% - indennità integrativa speciale	2,6% per i primi 10 anni e comunque per le anzianità maturate fino al 31/12/1994 2,0% per gli anni successivi
QUOTA B (*)	dal 1/1/1993 in poi	-Iscritti con almeno 15 anni di contribuzione al 31/12/1992 -il 50% del periodo compreso tra il 1/1/1993 e 31/12/1995 e del 66,6% del periodo dal 1/1/1996 in poi, fino ad un massimo di 120 mesi -Iscritti con meno di 15 anni di contribuzione al 31/12/1992 -il 100% del periodo dal 1/1/1993 in poi.	2% (**) fino ad un massimo dell'80% complessivo

*) Ai fini della media delle retribuzioni annue pensionabili da determinare per il calcolo della quota B di pensione, limitatamente alle anzianità successive al 31/12/1995, si applica l'art. 12 della L. 153/1969 e successive modificazioni, secondo la L. 335/1995 all'art. 2, commi 9, 10, e 1, per la parte eccedente il 18% della retribuzione fissa e continuativa.

Al fini del calcolo della pensione, è utile, pertanto, tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro, facendo salvo l'aumento del 18% sulla retribuzione fissa e continuativa.

**) Per le retribuzioni eccedenti il limite massimo della retribuzione pensionabile previsto per l'a.g.o. l'aliquota di pensionabilità è ridotta:

per le anzianità dall'1.1.1998 (art. 59, comma 1 L.449/1997):

- all'1,6% per la quota di retribuzione pensionabile compresa tra il massimo della retribuzione pensionabile e il 33% del limite stesso;

- all'1,35% per la quota di retribuzione pensionabile compresa tra il 33% del limite massimo e il 66% del limite stesso;

- all'1,1% per la quota di retribuzione pensionabile compresa tra il 66% del limite massimo e il 90% del limite stesso;

- allo 0,9% per la quota di retribuzione pensionabile eccedente il 90% del limite stesso;

per le anzianità comprese tra l'1.1.1993 ed il 31.12.1997 (art. 12 comma 3 D.Lgs. 503/1992, che prevede la progressiva applicazione, con cadenza quinquennale, a partire dalle soglie di retribuzione più elevate, e con scaglionamento riferito alla metà delle percentuali di riduzione applicate nel regime a.g.o.), le aliquote di pensionabilità per il quinquennio 1998-2002 sono ridotte:

- all'1,55% per la quota di retribuzione pensionabile compresa tra il 66% del limite massimo e il 90% del limite stesso;

- allo 0,9% per la quota di retribuzione pensionabile eccedente il 90% del limite stesso.

dell'aliquota pensionistica stabilita dalla tabella di cui all'art. 21, comma 6, della legge n. 67/1983, come modificata dallo stesso art. 12, per l'assicurazione generale obbligatoria, in dipendenza del limite massimo di retribuzione pensionabile previsto per l'assicurazione predetta.

FONDO CLERO**A- PRELIEVO CONTRIBUTIVO (*)**

Riferimento legislativo (***)	Misura attuale del contributo capitaro (**)
L. n.903 del 22/12/1973 e L. n.488 del 23/12/1999	2.445.240

(*) La contribuzione al Fondo è prevista in misura fissa a carico di ciascun iscritto. Inoltre, il contributo capitaro è adeguato con la medesima misura e decorrenza dell'aumento percentuale per perequazione automatica delle pensioni vigenti al 1 gennaio di ciascun anno.

(**) e' prevista la misura provvisoria del contributo attualmente in vigore per l'anno 2001 e valido finché non sarà emanato un nuovo decreto che, in base al disposto della 488/1999 ne vari l'ammontare.

(***) Per l'anno 2000, a seguito di quanto disposto dalla L. 488/1999, è stato applicato un aumento del contributo capitaro pari a 800.000 annue.

Misura della pensione (*) per l'anno 2001 (art.15 e 16 L. 903/1973)	
Trattamento minimo mensile	738.900
Quota aggiuntiva mensile	8.485

(*) L'importo annuo della pensione diretta è costituito da una quota base, pari al trattamento minimo previsto per l'Assicurazione Generale Obbligatoria e da un numero di quote che si aggiungono per ogni anno di contribuzione eccedente il limite previsto come requisito contributivo per l'anno in esame.

Inoltre, qualora la pensione di vecchiaia sia presentata dopo trascorso almeno un anno intero dalla data di conseguimento dei requisiti minimi di età e di anzianità, l'importo minimo della pensione viene maggiorato secondo i coefficienti previsti per le età superiori a 65 nella tabella D allegata alla legge 11 agosto 1972, n.485, relativa all'Assicurazione Generale Obbligatoria.

FONDO CLERO**B- Requisiti per la PENSIONE di VECCHIAIA**

(validi per entrambi i sessi)

LIMITI DI ETA' (art. n. 42, l. 488/1999, comma2)	
RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI	ETA' RICHIESTA
Dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2001	66
Dal 1 luglio 2001 al 31 dicembre 2002	67
Dal 1 gennaio 2003	68

REQUISITI CONTRIBUTIVI (art. 42, l. n. 488/1999, comma 2)	
Dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2001	11
Dal 1 luglio 2001 al 31 dicembre 2002	12
Dal 1 gennaio 2003 al 30 giugno 2004	13
Dal 1 luglio 2004 al 31 dicembre 2005	14
Dal 1 gennaio 2006 al 30 giugno 2007	15
Dal 1 luglio 2007 al 31 dicembre 2008	16
Dal 1 gennaio 2009 al 30 giugno 2010	17
Dal 1 luglio 2010 al 31 dicembre 2011	18
Dal 1 gennaio 2012 al 30 giugno 2113	19
Dal 1 luglio 2013 in poi	20

FONDO PER LA PREVIDENZA DEGLI ADDETTI ALLE ABOLITE IMPOSTE DI CONSUMO

GLI ISCRITTI AL FONDO

Il Fondo è sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria. Ad esso è iscritto tutto il personale dipendente dalle ditte appaltatrici delle imposte di consumo o dai Comuni che conducevano in economia il relativo servizio di riscossione e che dal 1° gennaio 1973, a seguito dell'abolizione delle imposte comunali di consumo, è stato trasferito alle dipendenze del Ministero delle Finanze o è stato mantenuto in servizio presso i comuni dai quali dipendeva.

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

- 32,35% per prestazioni pensionistiche
- 15,5% per prestazioni in capitale

**FONDO PER LA PREVIDENZA DEGLI ADDETTI ALLE ABOLITE
IMPOSTE DI CONSUMO****REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA**

Anno 2001		
Età Uomini	Età Donne	Anzianità
65	60	20

REQUISITI PER LA PENSIONE DI ANZIANITA'

Anno 2001	
Età + Anzianità	Anzianità
56 e 35	37

FONDO PER LA PREVIDENZA DEGLI ADDETTI ALLE ABOLITE IMPOSTE DI CONSUMO

CALCOLO DELLA PENSIONE

Quota A) La quota di pensione relativa alle anzianità maturate anteriormente al 01.01.1993 è calcolata sulla base della retribuzione complessiva percepita negli ultimi 12 mesi di effettivo servizio con le seguenti percentuali: 32,5% per i primi 5 anni di effettivo servizio, aumentata dell'1,70% per ogni anno dal 6° al 30° e dell'1% per ogni anno successivo al 30°.

Quota B) La quota di pensione è calcolata prendendo come periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile il numero dei mesi intercorrenti tra l'01.01.1993 e la data di cessazione dal servizio aumentati del 50%. Dall'01.01.1996 il predetto periodo di riferimento è aumentato del 66%.

Le retribuzioni sono rivalutate con gli stessi criteri e coefficienti previsti nell'assicurazione generale obbligatoria per la quota B) di pensione.

REGIMI INTEGRATIVI DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA

- ❖ Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas
- ❖ Fondo di previdenza per gli impiegati e i dipendenti dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello stato e degli enti pubblici (per brevità indicato con la dizione Fondo Esattoriale)
- ❖ Gestione speciale di previdenza per i dipendenti da imprese esercenti miniere cave e torbiere

**FONDO INTEGRATIVO DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA PER
L'INVALIDITA' LA VECCHIAIA E I SUPERSTITI A FAVORE DEL PERSONALE
DIPENDENTE DALLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS**

A1 - Aliquota contributiva in vigore nell'anno 2001

Riferimenti normativi	Misura dell'aliquota ⁽¹⁾
legge 6 dicembre 1971 n.1084 legge 3 marzo 1987 n.61	1,7% (a totale carico del datore di lavoro)

⁽¹⁾ Il Decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro del Tesoro del 25 luglio 2000 ha fissato l'aliquota contributiva (già stabilita nella misura del 4 per cento a totale carico dei datori di lavoro) nella misura dell'1,70 per cento a decorrere dal 1° ottobre 2000.

A2 - Retribuzione imponibile

Le voci retributive imponibili ai sensi dell'art.10 della legge n. 1084/1971 sono:

- minimo di stipendio o paga stabilito dai contratti collettivi di categoria;
- aumenti per anzianità e per merito;
- indennità di contingenza;
- 13a mensilità;
- eventuali indennità fisse mensili a carattere continuativo.

Sono escluse:

- le quote delle doppie mensilità;
- le somministrazioni in natura e le indennità sostitutive di esse;
- le indennità di mensa e simili;
- le corresponsioni a titolo di rimborso spese, anche se forfettarie.

A3 - Aziende private del Gas operanti con il Fondo

Tutte le aziende che, per atto di concessione amministrativa, producono e distribuiscono o soltanto distribuiscono gas e metano alla cittadinanza per uso civile.

A4 - Soggetti iscritti al Fondo

Ai sensi dell'art. 7 della legge n.1084/1971 sono obbligatoriamente iscritti al Fondo i dipendenti di aziende private del gas con qualifica di impiegato o di operaio in servizio effettivo alla data del 1 novembre 1967 o a quella di assunzione, se posteriore.

Il personale nuovo assunto, una volta superato il periodo di prova previsto dai contratti collettivi di lavoro di categoria e confermato in servizio effettivo è iscritto al fondo a decorrere dalla data di assunzione.

Sono esclusi dall'iscrizione:

- il personale assunto per lavori di carattere eccezionale o temporaneo, ai sensi dei contratti collettivi di lavoro di categoria;
- il personale assunto temporaneamente in ottemperanza a particolari disposizioni di legge;
- i dirigenti.

B1 - Pensione di Vecchiaia

Il comma 3 dell'art.59 della legge 27 dicembre 1997 n.449 ("Legge Prodi"), stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 1998 per il personale dipendente dalle aziende private del gas il trattamento pensionistico si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza.

Il fondo in questione non è stato interessato dal decreto n. 503 del 1992, e successive modificazioni e, pertanto, non sono stati modificati i requisiti previsti dall'ordinamento specifico del fondo stesso per il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia.

Quindi la pensione di vecchiaia a carico del fondo poteva essere conseguita con i soli requisiti previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1084 e successive modificazioni e cioè con un'età di 60 anni, sia per gli uomini che per le donne, e un'anzianità contributiva di 15 anni.

Con l'entrata in vigore della norma di cui al comma 3 dell'art.59 della legge 27 dicembre 1997 n.449 la pensione di vecchiaia a carico del fondo, a decorrere dal 1 gennaio 1998, si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti richiesti nella predetta assicurazione generale di cui almeno 15 maturati nel Fondo Gas.

Per le donne, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti per il pensionamento nel regime generale, la pensione di vecchiaia a carico del fondo non può essere conseguita prima del compimento del 60 anno di età.

Nella tabella seguente sono riepilogati i requisiti di età e di contribuzione vigenti negli ultimi anni.

	REQUISITI DI ETA'		REQUISITI DI CONTRIBUZIONE
	M	F	M e F
fino al 31.12.1997	60	60	15
dal 1.1.1998	63	60	18
dal 1.7.1998	64	60	18
dal 1.1.1999	64	60	19
dal 1.1.2000	65	60	19
dal 1.1.2001	65	60	20

C1 - Pensione di Anzianità

Compete agli iscritti che non abbiano compiuto l'età di vecchiaia, ma cessino dal servizio ed abbiano diritto alla pensione di anzianità' secondo le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria e possano far valere almeno 15 anni di contribuzione al Fondo.

D1 - Calcolo della pensione**Pensione complessiva**

La pensione maturata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e quella maturata nel Fondo gas costituiscono un'unica pensione complessiva pagata dal Fondo stesso.

La pensione complessiva è pari a 1/39 della retribuzione globale mensile percepita nell'ultimo anno di servizio, per ogni anno di contribuzione versata nel Fondo. La pensione mensile complessiva non può superare il 90% della retribuzione globale mensile percepita dall'assicurato nell'ultimo anno per il quale è stato versato il contributo al Fondo. In caso di pensione di invalidità la pensione complessiva non può essere inferiore al 50% della retribuzione globale mensile percepita dall'assicurato nell'ultimo anno di contribuzione al Fondo e in caso di pensione ai superstiti la pensione complessiva, che sarebbe spettata all'assicurato al momento della morte, non può essere inferiore al 50% della retribuzione globale mensile percepita dall'iscritto nell'ultimo anno di contribuzione al Fondo. La pensione viene calcolata prendendo a base la retribuzione e l'anzianità contributiva.

Quota esclusiva

Quando l'assicurato ha contributi obbligatori, volontari e figurativi versati nell'assicurazione generale obbligatoria per servizio prestato in altre attività, la quota di pensione che scaturisce da questi contributi viene corrisposta in aggiunta alla pensione complessiva.

Per gli iscritti al Fondo sono previsti 2 tipi di imponibile contributivo:

- ❖ **AGO**: coincide con l'imponibile fiscale
- ❖ **Fondo Gas**: comprende tutte le voci indicate nel punto **A2** ma la normativa del Fondo esclude espressamente le doppie mensilità

FONDO ESATTORIALI**A- PRELIEVO CONTRIBUTIVO (*)**

Riferimento legislativo	Tipologia di prestazioni	Misura attuale
Legge 2 aprile 1958 n. 377, art. 10	- trattamento integrativo	5,50%
	- TFR	6,35%
	- assicurazione temporanea di gruppo	1,00%

(*) La contribuzione al Fondo, ai fini del trattamento integrativo, è prevista per tre quinti, pari al 3,3%, a carico del datore di lavoro, e per due quinti, pari a 2,2%, a carico del lavoratore. Le aliquote contributive per le prestazioni di capitale sono a carico del datore di lavoro.

Insieme con i contributi di cui sopra sono versati i contributi previsti per l'assicurazione generale obbligatoria.

B- REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA (*)

Riferimento legislativo	Sesso	Limiti di età	Limiti di anzianità
L. 724/ 1994	Uomini	65	20 (*)
L. 449/1997	Donne	60	20 (*)

(*) Di cui almeno 15 maturati nel fondo esattoriale

La normativa del Fondo non prevede la liquidazione della pensione di anzianità a carico del Fondo stesso.

Peraltro, gli iscritti al Fondo possono avvalersi della facoltà di ricongiunzione in A.G.O., ai sensi dell'art.1 della L. 7 febbraio 1979, n.29, dei periodi di iscrizione al Fondo stesso. Tale ricongiunzione è ammessa sempre che gli interessati possano far valere almeno un contributo nel regime obbligatorio comune figurativo o effettivo per attività non esattoriale.

Attraverso detta ricongiunzione è possibile liquidare la pensione di anzianità soltanto a carico dell'A.G.O., con conseguente perdita del diritto ad ottenere, al compimento dell'età pensionabile, la pensione di vecchiaia a carico del Fondo.

FONDO ESATTORIALI**C- Misura del trattamento integrativo (*)**

La pensione annua complessiva (AGO+Fondo) è pari a 1/35 del 65% della retribuzione dell'ultimo mese di servizio ragguagliata ad anno, per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo, fino ad un massimo di 35. Qualora la pensione complessiva così determinata risulti d'importo inferiore a quello della pensione dell'AGO, all'iscritto spetta una pensione d'importo pari a quest'ultima. La retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione annua non può essere d'ammontare superiore alla media delle retribuzioni percepite dall'iscritto nell'ultimo triennio di servizio.

D- Misura delle prestazioni di capitale ()**

- il TFR : quantificato secondo quanto definito all'art. 2120 del C.C.;

- dieci mensilità di retribuzione: a titolo di integrazione al TFR maturato, in caso di invalidità permanente o morte dell'iscritto.

Il Fondo ha lo scopo di:

(*) integrare in favore di tutti gli iscritti e dei loro superstiti aventi diritto il trattamento dovuto dall'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'IVS;

(**) corrispondere agli iscritti e ai superstiti aventi diritto una prestazione di capitale in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.

GESTIONE MINATORI

GLI ISCRITTI AL FONDO

Sono obbligatoriamente iscritti alla Gestione speciale Minatori tutti i dipendenti delle imprese esercenti miniere cave e torbiere con lavorazione anche parziale, in sotterraneo, per i quali sussista l'obbligo di iscrizione all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

In pratica basta che un solo lavoratore sia addetto a lavoro in sotterraneo per determinare l'obbligo di iscrizione e di contribuzione alla gestione speciale per tutto il personale dell'azienda mineraria, compresi gli apprendisti.

(L. 31 gennaio 1960, n.5; L. 30 aprile 1969, n.153)

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

- 4,20% per i lavoratori addetti a lavori in sotterraneo
- 2,10 per i lavoratori non addetti a lavori in sotterraneo

REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA (*)

1. Almeno 55 anni di età
2. Almeno 15 anni, anche se con discontinuità, di lavori in sotterraneo
3. Cessazione definitiva dell'attività lavorativa.

GESTIONE MINATORI

REQUISITI PER LA PENSIONE ANTICIPATA DI ANZIANITA' (*)

1. **35 anni di contribuzione** comprensivi di un massimo di **5 anni di maggiorazione contributiva**. Quindi il requisito contributivo è di 30 anni.
2. A qualunque età inferiore a quella anticipata di vecchiaia (55 anni di età) e con le finestre previste dalla legge 537/93
3. **Almeno 15 anni**, anche se con discontinuità, di lavori in sotterraneo
4. Cessazione definitiva dell'attività lavorativa

(*) RILIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI ANTICIPATE

Allorché i titolari di pensioni anticipate compiono il 60° anno di età, si procede d'ufficio alla riliquidazione della pensione trasferendo a carico dell'assicurazione generale obbligatoria la quota di pensione calcolata in base ai contributi fatti valere nell'assicurazione stessa e lasciando a carico della "Gestione Minatori" la quota costituita dalla pensione integrativa.

CALCOLO DELLA PENSIONE

La misura della pensione è quella risultante dal calcolo effettuato secondo le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, comprendendo nel calcolo anche la maggiore anzianità riconosciuta.

